

CXXIV.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — *Sunto di petizioni* — Il senatore Cerruti V., relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « *Fondazione di un Politecnico nella città di Torino* » (N. 144-A), che non dà luogo ad osservazioni — *Votazione a scrutinio segreto* — Si continua la discussione generale del disegno di legge: « *Provvedimenti a favore della Calabria* » (N. 252) — Parlano i senatori Cefaly, e Casana, relatore — *Discorsi del ministro del tesoro e del ministro dei lavori pubblici; repliche del senatore Pisa, del ministro dei lavori pubblici, e del senatore Cefaly* — Il Senato approva i tre ordini del giorno proposti dalla Commissione — La discussione generale è chiusa — *Annunzio di un disegno di legge d'iniziativa di un senatore* — *Chiusura e risultato di votazione* — *Ripresa la discussione, si inizia l'esame degli articoli, che sono approvati senza osservazioni sino all'art. 29* — *Sull'art. 30 parlano il senatore Sonnino ed il ministro dei lavori pubblici* — *L'art. 30 è approvato* — *Quindi, senza discussione, si approvano tutti gli altri articoli* — *Raccomandazione del senatore Blaserna, alla quale si associa il senatore Casana, relatore, e risposta del ministro dei lavori pubblici* — *Si approvano gli allegati e le tabelle, ed il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, della marina e della guerra.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« N. 206. Ranieri Simonelli e molti cittadini pisani fanno voti al Senato perchè sia provveduto al riscatto della ferrovia Livorno-Vada ».

Coordinamento del disegno di legge: « Fondazione di un Politecnico nella città di Torino » (N. 144-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

La relazione sul coordinamento del disegno di legge relativo alla fondazione di un Politecnico nella città di Torino.

L'onorevole Cerruti, relatore, ha facoltà di parlare.

CERRUTI, relatore. In esecuzione dell'incarico ricevuto dal Senato l'Ufficio centrale ha provveduto al coordinamento della legge sul Politecnico da fondarsi in Torino: e in verità vi ha trovato poche cose da notare o da correggere.

Prima di tutto agli art. 18 e 20 dove era citato l'art. 19, poichè per la soppressione del-

l'art. 13, l'art. 19 è diventato 18, bisogna sostituire 18 a 19.

Una seconda correzione è stata portata all'art. 14; l'articolo nel testo approvato diceva: « la nomina degli assistenti è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta dell'insegnante della materia »; naturalmente poichè le materie insegnate sono più d'una, pare più corretto adottare il numero plurale dicendo: « la nomina ecc. è fatta su proposta degli insegnanti delle rispettive materie ».

Al penultimo comma dell'art. 17 esisteva una lacuna.

Il testo approvato portava: « il carico delle pensioni per il personale che per la fusione di cui all'art. 1 passerà al Politecnico, sarà ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione » ecc.; evidentemente vi fu dimenticata la parola « Stato ». La formula corretta deve dunque essere: « il carico delle pensioni per il personale che passerà dallo Stato al Politecnico » ecc.

All'art. 20 poi il testo approvato è: « sentito il Consiglio d'amministrazione e il Consiglio didattico » ecc.

Poichè i Consigli sono due ed hanno mansioni diverse e si radunano separatamente sembrò più corretto sostituire: « *sentiti* » ecc.

Resta un'ultima osservazione che deve dipendere da un errore di stampa. All'art. 14 invece di: « e col parere favorevole del medesimo » bisogna porre « o col parere favorevole del medesimo ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il coordinamento si intende approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge e dell'altro approvato nella tornata di ieri per « Disposizioni sugli esami delle scuole medie ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge « Provvedimenti a favore della Calabria, e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1903, n. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della

prima rata delle due imposte fondiari nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione di nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati » (N. 252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la Calabria ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Cefaly.

CEFALY. È veramente patriottica e grandemente bella la dimostrazione di solidarietà e di umanità che l'Italia ha data e sta dando nell'accorrere in sollievo dei figli suoi colpiti dalla sventura.

Cominciando dai Sovrani e venendo all'esercito, ai tre Governi, che si sono succeduti dal settembre ad oggi e che sono stati l'uno più premuroso dell'altro a presentare, migliorare e far approvare l'attuale disegno di legge, e poi allo slancio ammirevole ed emozionante della pubblica carità ed a questo inno concorde di generosi sentimenti, che si solleva dal Parlamento, è tutto uno spettacolo nobilissimo, che fa bene al cuore e ci fa sentire alteri e lieti di essere italiani.

Senonchè anche in questo momento di consolante soddisfazione io devo richiamare l'attenzione del Governo sopra una nota persistentemente dolorosa: la regione calabrese continua ad essere funestata dai terremoti. Comuni, che prima non erano stati danneggiati, oggi pare lo sieno e gravemente. Mi si assicura che il ministro delle finanze abbia chiesto informazioni ai prefetti ed agli intendenti di finanza per accertare l'entità dei danni verificatisi in questi ultimi giorni e specialmente colle scosse del 16 giugno.

Se risultasse al Governo che comuni, non compresi nell'elenco dei danneggiati, perchè in settembre non furono danneggiati, ora lo sieno, e lo sieno più degli altri o quanto gli altri compresi nell'elenco, non è giusto che tali comuni non debbano beneficiare della legge in votazione, solo perchè i danni si sono verificati nel mese di giugno e non in quello di settembre.

Tra tanta gara a pro dei sofferenti non soccorrere tutti i danneggiati sarebbe una trascuratezza la quale, per quanto scusabile, avrebbe

l'aria d'una ingiustizia stridente, perchè potrebbero esservi comuni limitrofi meno danneggiati e compresi, ed altri più danneggiati ed esclusi dai benefici.

Io comprendo che non sia per ora il caso nè di modificare la legge, nè di modificare gli elenchi, che ne fanno parte integrale; ma se il Governo accertasse che vi sono comuni duramente colpiti ed esclusi, o gli risultasse che ve ne sono altri per i quali negli elenchi non è compresa alcuna provvidenza, solo perchè le domande fossero state tardive o fossero tardivamente arrivate alla Commissione parlamentare, io prego il Governo che cerchi d'evitare siffatte ingiustizie e tenga nella migliore possibile considerazione questi casi per apportarvi riparo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

CASANA, *relatore*. Nella relazione io ho creduto di incominciare col mettere in evidenza le considerazioni che spontaneamente venivano suggerite dal ricordo del doloroso disastro cui la legge si riferisce, e dai fatti nobili e confortanti che vi susseguirono: ma un altro ordine di considerazioni può occorrere che non è meno importante, ed esse traggono origine soprattutto da un esame retrospettivo di tutta l'azione del Governo e del Parlamento in una lunga serie di anni, si potrebbe dire dal principio del risorgimento, esame che l'oggetto della presente legge richiama alla mente. È un fatto iudubbio che, in tutta la penisola, i bisogni ai quali si sarebbe dovuto provvedere erano, a cagione di un passato a tutti noto, immensi; dal Governo e dal Parlamento, dovrei aggiungere dal paese che ebbe l'abnegazione di sopportare gli ingenti sacrifici necessari, si andò faticosamente mettendosi ogni giorno meglio in grado di potere man mano provvedere a quelle esigenze; e questa considerazione retrospettiva riesce doverosa di fronte al fatto che nel paese esiste, e si va da molti alimentando, un sentimento profondo di malcontento, di disgusto, che non è giustificato.

È certo che molte cose rimangono ancora a fare, e che vi sono delle regioni meno favorite per condizioni locali, o per circostanze da attribuirsi ad un passato di diversa natura, le quali hanno il diritto che ad esse si pensi e che per esse si provveda; ma non sarebbe giusto non riconoscere che l'Italia è andata man mano avanzandosi per quella via: è anzi

bello e confortante il vedere che il paese, tosto dopo avere con grandi sacrifici ricostrutta la compagine finanziaria, si è avviato per quella strada ogni volta più coraggiosamente. Si è cominciato con passo timido, è vero, ma volonteroso, rispetto alla Sardegna, mediante le leggi del 1897 e del 1902, ed è anzi a sperare che per quell'isola si provveda ora maggiormente; poi si passò alla Basilicata, e con questo disegno di legge alle Calabrie. È senza dubbio doloroso che l'eccitamento a considerare i grandi bisogni di quelle regioni sia venuto da un disastro paragonabile per gravità a quello del 1783; ma voi, o egregi colleghi, avete pure dalla parola alata dell'egregio senatore, che per l'ingegno ed il cuore altamente elevati tutti amiamo, sentito rievocare la manifestazione così bella di solidarietà fraterna cui quel disastro diede occasione: essa fu una calda manifestazione, partita da tutte le parti d'Italia, da tutti gli Italiani di oltre monte e di oltre mare; ed in cui l'azione filantropica di una Augusta Principessa e l'accorrere replicato sui luoghi degli amatissimi Sovrani, in mezzo al dolore, dà del ricordo del disastro il profondo e vivo conforto per la grande solidarietà fra gli Italiani tutti, fra i Reali ed il popolo.

Mentre, per l'esattezza che deve tenere il relatore, informo che il fondo già raccolto a favore delle vittime di quell'infornio si accrebbe testè di lire 650 mila versate dagli Italiani dell'Argentina, raggiungendo così l'egregia somma di 7 milioni e 130 mila lire; io piglio volentieri l'occasione per mandare (certo di interpretare il pensiero del Senato ed il pensiero di tutta Italia) un saluto ai nostri compatriotti di oltre mare nell'Argentina che anche in questa dolorosa circostanza si dimostrarono fratelli amorosi.

Il plauso che ha seguito le parole dette ieri dal senatore Barracco non è stato soltanto il plauso mosso dalla venerazione che si ha per lui; io credo potere affermare che a quel sentimento si aggiungeva il favore che il progetto di legge incontra in questa aula quale ha già incontrato nell'altro ramo del Parlamento; la parte del relatore dovrebbe essere quindi in questo momento limitatissima e modesta: ed infatti poco aggiungerò.

Questa legge è sintesi di doverosi riguardi verso una nobile regione, e, come ho cercato

di dimostrare a proposito delle strade ordinarie, è di tardiva giustizia con l'adempimento di impegni da tempo assunti; essa inoltre contiene con savia previdenza il germe che dovrà essere fecondo di rigenerazione economica: questa legge pertanto non può non avere il voto favorevole di tutto il Senato. Ma alla Commissione toccava il compito di esaminare la legge, facendo astrazione dal sentimento, sottoponendo agli egregi colleghi tutto ciò che l'esame minuto ed accurato della legge poteva suggerire.

Ora in quell'esame, di cui il relatore ha cercato, quanto meglio sapeva, dare ragione, sarebbero risultate mende e necessità di correzioni, delle quali alcuna era tale da impensierire la Commissione.

La convinzione per altro che una parte di quei provvedimenti è di tale urgenza da far persino riflettere se, a 10 mesi dal disastro, esse non giungano fin troppo tardi, ed il manifesto carattere politico insito nella pronta approvazione della legge, fecero sì che la Commissione non credette assolutamente di assumersi la responsabilità di dare occasione a qualsiasi ritardo nell'inizio dell'attuazione di quei provvedimenti.

E qui mi piace dar lode all'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale, benchè da poco tempo insediato al posto, ha già preso in considerazione alcune riflessioni, che interprete dell'Ufficio centrale, il relatore ha esposto nella relazione; e si è affrettato a disporre perchè si provveda allo studio del regolamento, che deve dar norma per le ricostruzioni di quella regione: giacchè è intuitivo che il primo dovere, dopo aver soccorso alle persone, è quello di far sì che in quella regione, fatalmente esposta a commozioni telluriche, le costruzioni sieno così fatte da attenuare le conseguenze di tal natura di disastri.

Parimenti mi consta che già si sono date disposizioni dai relativi ministri per gli studi intorno alla regolamentazione dell'Istituto di credito agrario e della sezione temporanea. E ciò è di conforto per la Commissione e per tutti coloro che, avendo studiato il disegno di legge, sentivano la preoccupazione per l'eccessivo ritardo avvenire di quelle disposizioni regolamentari.

Ciò non esclude tuttavia che rimangano nella relazione, come specchio del pensiero

della Commissione, parecchie raccomandazioni, le quali, amiamo sperare, gli onorevoli ministri vorranno tenere presenti. Oltre alle raccomandazioni, di cui si potrà tener conto nell'attuazione dei regolamenti, la Commissione altre ne rivolge che essa riassume in tre speciali ordini del giorno; questi rappresentano la parte più sostanziale delle osservazioni della Commissione.

Il senatore Pisa, diligente come è sempre nell'esame dei disegni di legge, espose parecchie osservazioni; ispirandosi tuttavia al sentimento patriottico che lo anima, dichiarava di approvare il disegno di legge, e pregava anzi il Senato di volere dare il voto favorevole.

L'osservazione del senatore Pisa, riguardo all'istituto di credito agrario ed alle disposizioni per l'agricoltura, ha realmente qualche fondamento, poichè è vero che la legge riguarda soprattutto la proprietà agraria. Ma è bene tener presente non solo che quelle disposizioni a favore della proprietà agraria finiscono per ripercuotersi a vantaggio della stessa classe lavoratrice, ma ancora che nella legge vi sono puranco delle disposizioni speciali a favore dei lavoratori, e ciò soprattutto sotto l'aspetto delle case coloniche, ivi grandemente favorite; talchè si potrà riparare ad uno dei più grandi inconvenienti che si verificano nella generalità delle provincie meridionali, dove i lavoranti si trovano in una condizione molto triste riguardo alle abitazioni. Infatti, per la consuetudine di concentrarsi nei centri urbani, da un lato vi sono naturalmente male alloggiati, perchè gli edifici urbani per lavoratori difficilmente rispondono anche solo alle più elementari esigenze dell'igiene e dall'altro lato restano, per qualunque esplicazione del loro lavoro, costretti ad un lungo percorso anche solo per recarsi sul luogo del lavoro. E quindi le case coloniche, largamente favorite da questo disegno di legge, rappresentano un indiscutibile vantaggio per i lavoratori.

Sono inoltre le disposizioni relative all'acqua potabile, e quelle altre più direttamente utili ai lavoratori, che si trasferissero nelle Calabrie per lavorarvi, in quanto che saranno esenti, essi e le loro famiglie, dalle tasse di focatico e di famiglia.

Ma, se al sentimento giusto d'interessamento per i lavoratori espresso dal senatore Pisa, que-

ste disposizioni non possono ancora sembrare sufficienti, lo prego di riflettere che per ripristinare doveri della società verso i lavoratori della terra in genere, e, nel caso speciale, verso i lavoratori di quelle regioni, dove più specialmente si sente che occorre per essi qualche cosa, evidentemente la disposizione deve essere di carattere generale; ed è appunto ispirandosi a questo concetto che è stato portato dinanzi all'altro ramo del Parlamento uno speciale disegno di legge per provvedimenti a favore delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna, nel quale sono contemplate precisamente delle particolari disposizioni di riguardo per i lavoratori.

Il senatore Pisa, nel suo diligente, per quanto rapido, esame del disegno di legge, ha espresso il timore che il credito agrario non dia quei risultati che generalmente si sperano da esso. La questione del credito agrario è senza dubbio molto grave perchè è verissimo che è molto più facile aspirare all'effetto, che dal Credito agrario si vorrebbe ottenere, che non il riuscire a vederne la traduzione in atto. Ma non mancano nemmeno nel nostro paese gli esempi di Credito agrario che si svolge in condizioni molto utili e molto favorevoli. Io ebbi da un egregio collega indicazioni sul consorzio cooperativo agrario di Mantova, dove la sua azione si esplica in 14 comuni del primo e secondo mandamento di quella provincia. Questo Consorzio pratica il Credito agrario in questa maniera. Tutti i soci hanno diritto a delle anticipazioni in natura, per le quali essi rilasciano delle cambiali a sei mesi, prorogabili a dieci mesi, al 4 e mezzo per cento, e queste cambiali sono avallate dalla Direzione del Consorzio stesso, e scontate dalla Banca Mutua Popolare: questo Consorzio agrario dà dei risultati splendidi.

Io prendo occasione da questo esempio, per rivolgere uno speciale invito ai rappresentanti del Governo.

Nelle regioni meridionali un complesso di circostanze, sulle quali è inutile soffermarci, ha malauguratamente creato un sentimento di diffidenza, pel quale, non esistendo la fiducia reciproca, il concetto della cooperazione e dell'associazione in consorzio, che altrove è così fecondo di bene, e, nello svolgimento della vita moderna, rappresenta il fattore principale di vantaggi grandissimi, non trova fautori, e così

viene a mancare quella molla potente che altrove dà ottimi frutti.

Io vorrei pertanto che il Governo ponesse a ciò tutta la sua attenzione, affinchè, per quanto da lui dipende, abbia ad adoperarsi per promuovere il più che è possibile lo stimolo verso la cooperazione, e la unione in consorzio.

Per ciò fare, siccome si tratta soprattutto di dissipare delle prevenzioni, delle preoccupazioni, delle diffidenze, è necessario che il Governo voglia porre una cura speciale affinchè tutti i funzionari di quelle regioni siano anzitutto persone animate da tal fuoco sacro da sapere ispirare quei concetti, ma in questa loro opera siano assecondate dal Governo; sieno inoltre austeramente corretti nella loro condotta politica ed amministrativa, ed anche in ciò rigidamente assecondate dal Governo, per modo da infondere poco alla volta in quelle popolazioni una fondata fiducia nella azione giudiziaria ed amministrativa, per modo che dall'alto il concetto della giustizia possa scendere ed irradiare nella fiducia reciproca fra persona e persona.

Ho toccato un argomento molto delicato e non vi insisto, ma è certo che con l'attenzione continua, e dal Governo assecondata, di tutti i funzionari di quelle regioni, si potrà mano a mano ristabilire la fiducia del leggendario mugnaio, e far svanire qualsiasi preoccupazione che in quelle cooperative, in quei consorzi possano esservi poi delle vittime sopraffatte.

Io non avrei da aggiungere altro in tesi generale, salvochè associarmi all'invito che è stato rivolto dal senatore Cefaly, in relazione all'incirca col cenno dell'ultima parte della relazione.

Molte sono le petizioni giunte al Senato da comuni che ritenevano dover essere anch'essi compresi fra i danneggiati, od invocavano delle aggiunte nelle diverse tabelle: all'elenco che fa già parte della relazione, io ho il dovere di far seguire l'accento ad alcune altre, giunte posteriormente.

Il comune di Ianitroli, con deliberazione del 4 giugno 1906, aderisce al voto di altri comuni rispetto alla ferrovia Gioiosa-Piana di Palmi, con diramazione per Palmi e Rosarno. Il comune di Cortale domanda l'aggiunta nella tabella della strada Cortale-Filadelfia di congiungimento col porto di Pizzo. Il comune di Roc-

caforte del Greco invoca la inclusione nella tabella *A bis* per il tratto di strada Roccaforte-Croce di S. Lorenzo. Il comune di Mileto vorrebbe incluse nella tabella le due strade Mileto-Fromina e S. Giovanni-Comparni; ed il comune di Gimigliano, appoggiato da un voto del Consiglio provinciale di Catanzaro dell'aprile, domanda che sieno incluse nelle tabelle *C* e *D* le due strade Gimigliano Giardinetto e Gimigliano-Tiriolo.

E finalmente il comune di Casabona, con deliberazione del 2 corrente giugno, domanda di essere incluso fra i comuni danneggiati. Oltre a ciò, aggiunge alcune osservazioni a riguardo della legge, e fra queste vi è fatta una raccomandazione che merita di essere rilevata. Vi si raccomanda al Governo che nella sistemazione idraulica, la quale è parte notevole delle disposizioni del disegno di legge, si voglia provvedere a fare dei bacini montani di irrigazione.

Il relatore non può a meno di associarsi a questo voto. Senza alcun dubbio i bacini montani di irrigazione non possono dare quella irrigazione ampia e normale, che si può avere ai piedi delle alpi, dove sorgenti e corsi di acque perenni danno il mezzo di fare un'agricoltura tutta a base di irrigazione; ma nelle regioni meridionali, il potere nei periodi di grande siccità dare almeno quella irrigazione che valga a temperare i danni della siccità stessa, costituirebbe una risorsa provvidenziale.

In questo senso io credo che l'osservazione contenuta nella deliberazione del comune di Casabona meriti tutta l'attenzione del Governo.

Completata in questo modo la enumerazione delle petizioni, perchè di queste ultime non era stato possibile fare inclusione nella relazione inquantochè giunte troppo tardi, io credo non inopportuno richiamare, fin da ora, l'attenzione del Senato su di un altro punto che si può giudicare soltanto tenendo conto di quanto è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento a proposito della disposizione dell'articolo, che ora è 94, col quale si estendono ai comuni danneggiati della provincia di Messina parecchie disposizioni del disegno di legge.

Il testo dell'articolo nel disegno di legge, com'è venuto al Senato, parla degli articoli 1, 2, 4, 5, 11 e 92.

Ora è accaduto che innanzi alla Camera dei

deputati, nella seduta del 6 aprile, si approvò come art. 11 quello che è poi diventato 12; questo nei due primi commi dice: « La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1º, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

« Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro nel quale sarà iscritto apposito capitolo, nella spesa straordinaria ».

Quando poi nella successiva seduta del 7 aprile si discusse l'art. 94, che allora era 93, ed un deputato chiamò l'attenzione sulla necessità della estensione di quella disposizione ai comuni della provincia di Messina, ed il Governo e la Camera annuirono, si parlò naturalmente dell'art. 11, mentre questo divenne poi 12 in seguito al coordinamento. Se non che, nella trasmissione del disegno di legge dalla Camera dei deputati al Senato, l'articolo è giunto con l'indicazione di art. 11 e non di art. 12.

Nella trasmissione erano pure occorsi altri errori; ma quelli erano essenzialmente errori tipografici, pei quali il testo, lasciato com'era, non avrebbe avuto senso, mentre invece colle correzioni prendeva il senso giusto. Ed è di questi errori che l'onorevole Presidente del Senato ha dato già un accenno al Senato e che, mano mano si passerà agli articoli, saranno messi in evidenza.

Quello invece, intorno a cui ho intrattenuto il Senato, può esso ancora essere considerato come un semplice errore materiale, come una svista tipografica?

La Commissione non crede che si possa andare tanto oltre, e ne dirò le ragioni. L'articolo 11, ora incluso, non è un articolo in quelle disposizioni ozioso, perchè è l'articolo il quale prescrive che tutte le ricostruzioni dei comuni danneggiati abbiano ad essere fatte secondo le norme del regolamento da emanare. È evidente che anche per i comuni della provincia di Messina questa disposizione è indispensabile. Per contro l'altro articolo che, secondo lo spirito della deliberazione della Camera dei deputati, dovrebbe essere incluso, porta all'erario un aggravio, di una certa importanza. La situazione è quindi tale che la Commissione, se

avesse avuto a ritoccare il disegno di legge, senza alcun dubbio avrebbe aggiunto l'art. 12, ma avrebbe pur lasciato l'art. 11.

Siccome per le considerazioni di grande urgenza e del carattere politico dell'approvazione di questo disegno di legge, si escluse di far tardare in qualsiasi modo l'approvazione del disegno di legge, rinunciando a molte altre modificazioni che sarebbero state opportune, la Commissione ha ritenuto che anche in questo caso occorra rassegnarsi a lasciare il testo del disegno di legge quale è avanti al Senato.

Nella relazione, interprete del pensiero della Commissione, il relatore ha, d'altra parte, fatto presente come possa essere il caso che il Governo del Re abbia con legge successiva a provvedere ad altre disposizioni; ne consegue essere da augurarsi che coll'occasione egli voglia prendere in considerazione ciò che è indubbiamente un concetto di equità; è evidente infatti che le stesse considerazioni, per le quali ai comuni danneggiati della Calabria fu dato il vantaggio di godere del beneficio dell'anticipazione da parte delle Casse di depositi e prestiti col concorso della metà dell'annualità a carico del tesoro, conducono ad accordare uguale beneficio ai comuni danneggiati della provincia di Messina.

Con questo credo di avere esaurito la parte generale del compito che mi spettava e mi riservo in occasione di ciascun articolo di dare le maggiori spiegazioni che potranno essere del caso (*Approvazioni*).

MAJORANA, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJORANA, *ministro del tesoro*. La relazione perspicua dell'Ufficio centrale, ribadita dalla viva voce dell'onor. Casana, e l'andamento della discussione tutta, nella quale sono state così notevoli la disamina critica del senatore Pisa, e le nobili invocazioni del senatore Barracco, mi dispensano da lunghe parole.

È evidente che in quest'aula, come già nell'altro ramo del Parlamento, il consenso al presente disegno di legge non può essere che facile e pronto.

Farò brevi osservazioni per la parte che più direttamente si riferisce al mio ufficio, lasciando per il resto la parola al mio collega.

Ci troviamo di fronte ad un progetto complesso, diceva bene l'onorevole senatore Barracco; un progetto armonico, nel quale le condizioni di una regione nobilissima d'Italia, che tanto ha sofferto, sono in una maniera complessa ed armonica tolte ad esame; nel quale quindi non solo per la viabilità, per l'istruzione, per il credito, ma per tutte le economie rurali in genere, e specialmente per i tributi, una serie di disposizioni, tra loro collegate, sono presentate in un modo speciale. Di due serie di questioni si è discusso: per il credito agrario cioè e per la parte propriamente tributaria.

Quanto al credito agrario, può essere sembrato in apparenza che un tal quale dissenso vi sia stato fra l'onor. Pisa e il senatore Barracco; ma, ripeto, questo non sarebbe stata che una apparenza, perchè in sostanza si è visto che l'altro hanno riconosciuto due cose: la difficoltà di istituire il credito agrario e la necessità di favorirlo quanto più si possa.

È vero quello che diceva il senatore Pisa: il credito agrario nel Mezzogiorno non ha fatto buona prova. Le comunicazioni che viene facendo il direttore del Banco di Napoli lo confermano. Ma ciò non può indurci ad altra conclusione che a quella di fare il possibile perchè, rimosse le cause del male, il rimedio sia più efficace.

Evidentemente, diceva bene il senatore Pisa, molte illusioni si fanno sul credito agrario; non solo il Mezzogiorno, ma gran parte dell'Italia non si trova nelle condizioni della Scozia e della Germania; però da questa affermazione all'altra ci corre tanto, che il senatore Pisa non vorrà certo dedurne che questa parte del disegno di legge si debba stralciare. Io vorrei che le speranze del senatore Barracco fossero rapidamente tradotte in atto; veramente, come diceva il senatore Casana, bisogna spingere le popolazioni. L'azione del Governo non può essere indifferente: occorre, perciò, affidare l'esecuzione della legge a funzionari capaci. Tutto ciò vuol dire che, essendo il problema difficile, gli sforzi di tutti debbono essere quanto più è possibile energici: noi non dobbiamo disperare. Certamente la causa principale per cui nel Mezzogiorno il credito agrario non si è sviluppato come dovrebbe, si deve attribuire alla condizione della proprietà, di quella proprietà che, diceva

l'onor. Pisa, è in gran parte ristretta in poche mani ed è assai oberata dal credito ipotecario. Ma l'onor. Barracco faceva osservare che questo modo di distribuire la proprietà è effetto di cause complesse, alle quali questo disegno di legge cerca porre rimedio, ed altri disegni di legge dovranno seguire per ripararvi definitivamente. Ad ogni modo ciò non toglie che questo, di cui ci occupiamo, debba considerarsi come un passo avanti, dal quale deriveranno molti e benefici risultati.

Per il credito agrario occorre la creazione di istituti intermedi. Quello che il senatore Pisa osservava per il Banco di Napoli è giusto, ma non bisogna dimenticare che si tratta di un grande istituto operante in una vasta plaga. Il concetto di questo disegno di legge, come quello della Basilicata, è di frazionare e rendere più accessibile il credito agrario; speriamo che in questo modo si faccia un notevole passo avanti. Siamo tutti vigili, Governo e Parlamento, per procedere con altre proposte.

Quanto al concetto fondamentale del credito agrario, come è organizzato in questo disegno di legge, non posso fare a meno di notare con compiacimento quello che ha rilevato il senatore Barracco.

Nel concetto del presente disegno di legge la istituzione del credito agrario si viene ad integrare con la riduzione dell'imposta fondiaria; è una specie di lotta fra grossi e piccoli, alla quale tutti i proprietari hanno dato un sapore bellissimo di spontaneità, ed io rendo omaggio al sentimento, col quale il senatore Barracco, che appartiene ad una di quelle classi, contro cui il senso volgare ordinariamente lancia ingiuste accuse, ha volontariamente dichiarato di aderire a ciò che ha l'apparenza di mutualità coatta.

Ed ora passo all'altra parte che più si riferisce a me, la parte tributaria.

Noi abbiamo la riduzione del trenta per cento; questo è nel testo del disegno di legge intimamente connesso con l'applicazione del catasto.

Il Senato sa come il concetto di accordare sgravi sia stato legislativamente sanzionato nella Basilicata. Il lavoro del catasto in quella regione era così avanti due anni fa da permettere una valutazione abbastanza precisa, in modo da poter determinare la riduzione: nelle altre provincie non si è così avanti da poter

avere una media presuntiva esatta. La Calabria è quella regione del Mezzogiorno in cui questo calcolo approssimativo si può fare più esattamente, anche perchè, in esecuzione di una legge di due anni fa, in qualche parte della Calabria, specialmente della provincia di Reggio, si hanno elementi su cui la presunzione si possa fondare. Certamente questa applicazione anticipata del catasto ha sostanzialmente il valore di una attribuzione del peso fondiario, ed in ciò consiste la maggiore giustificazione del provvedimento. Il concetto dal quale siamo partiti e partiamo è che in quelle provincie, essendo molto grave l'onere tributario, bisogna alleggerirlo.

Che cosa accadrà a catasto compiuto? Mi riporto a due domande, diverse apparentemente, ma in sostanza quasi uguali, rivolte dal senatore Pisa e contenute nella relazione scritta del relatore, vale a dire: questa riduzione, e in genere il gruppo di esenzioni tributarie compreso nella legge, fino a quando durerà?

Distinguiamo.

Per la riduzione del 30 per cento della fondiaria la risposta è semplice. Parlando di anticipazione di catasto, si ammonisce che la riduzione durerà fino a catasto fatto, e potrei non aggiungere altro; ma mostrerei di essere cattivo profeta se non dicessi essere convinto che, prima di compiersi il catasto in Calabria e in tutta l'Italia Meridionale, verranno altri provvedimenti legislativi sul modo stesso di operare il catasto e trattare l'imposta fondiaria, i quali daranno a questa materia un assetto definitivo. Accettiamo il provvedimento che, come è proposto nominalmente, e subordinato alla applicazione del catasto, in fatto segna un alleggerimento di imposta. Diverso è il caso delle altre esenzioni, quelle degli art. 85, 87 e 92, su cui in particolare l'Ufficio centrale ha richiamato l'attenzione del Senato, proponendo un apposito ordine del giorno.

In fondo, o io mi inganno, o espongo fedelmente il concetto dell'Ufficio centrale: esso è stato mosso da un principio di correttezza costituzionale. Noi abbiamo un precetto generale fondamentale nel nostro diritto pubblico che ci insegna dover essere i tributi eguali per tutti; soltanto in via di circostanze eccezionali si può consentire una diversità di trattamento. Ora l'Ufficio centrale dice: voi fate, per queste

regioni, eccezioni che sono informate a un ben inteso concetto dell'uguaglianza, ma fino a quando fate queste eccezioni? Stabilite un termine. Lo stesso Ufficio centrale ha notato che nella legge per la Basilicata il termine non è stabilito, per lo stesso motivo per cui non è stato prefisso in questo disegno di legge. Le ragioni sono evidenti: noi prendiamo dei provvedimenti di carattere economico che hanno lo scopo di stimolare le attività economiche in quelle contrade, attività già da lungo tempo disperse; diamo tempo al tempo. Queste sono leggi di carattere sperimentale, leggi sui risultati delle quali il tempo solo può dare ammaestramenti. Posso volentieri aderire al concetto dell'Ufficio centrale, vale a dire che si debba dare un'esenzione temporanea, ma per ispirarmi a questo criterio non posso accettare fin da ora alcuna limitazione di tempo. Accolgo quindi l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale con questa esplicita dichiarazione, che non intendo che questo disegno di legge si possa interpretare come in contraddizione ai principi fondamentali del nostro diritto pubblico, ma che si debba lasciare operare il tempo per vedere se e come e quando la legge possa raggiungere i suoi fini.

Un'altra osservazione è stata fatta dall'onorevole relatore, a proposito dei comuni della provincia di Messina, per un errore materiale che è incorso nel testo, quale dalla Camera dei deputati è stato comunicato al Senato. Forse si potrebbe considerare che, trattandosi di un errore meramente materiale, la ricerca della materialità dell'errore possa andare anche al di là della mera correttezza tipografica. Io però non posso intavolare una questione simile: comprendo il concetto a cui si è ispirato l'Ufficio centrale, comprendo che il Senato dica: con l'autorità del Presidente della Camera dei deputati a noi viene come approvato dalla Camera stessa un testo che è errato; non troviamo alcuna incongruenza logica, se un errore ci è stato nella genesi; se la Camera non ha cercato di mettere il testo in armonia delle proprie deliberazioni, noi non possiamo che prestar fede a questo testo, quantunque diverso dal concetto che lo ha ispirato. Io faccio omaggio a questa interpretazione, ma assicuro il Senato che il Governo avrà cura di presentare al più presto un disegno di legge

particolare, il quale rettifichi in sostanza l'errore.

Un'ultima osservazione ha fatto l'onorevole Cefaly, a cui si è unito anche l'onor. Casana. Vi sono parecchi comuni in Calabria che sono stati danneggiati, probabilmente per cause sismiche in seguito al terremoto, comuni che non si possono comprendere in questa legge per due motivi: uno elementare, accennato da entrambi gli oratori, che non si deve ritardare di un minuto l'approvazione di questi provvedimenti; l'altro che non abbiamo tutti gli elementi per valutare se e come e quando questi danni meritino un trattamento favorevole da parte del Governo. Gli onorevoli senatori possono però essere sicuri della benevolenza del Governo, la quale non è altro che un atto di giustizia. Dopo ciò, cedendo la parola al ministro dei lavori pubblici, non posso che ringraziare il Senato della cortese attenzione prestatami, traendone auspicii per l'approvazione unanime di questa legge, che conforterà quelle provincie e mostrerà ad esse come il Senato del Regno sia unito in un'idea di fratellanza e di concordia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, l'Ufficio centrale ha proposto due ordini del giorno, con uno dei quali esso chiede che un'apposita Commissione studi sollecitamente quali provvedimenti d'indole tecnica sia necessario di adottare per preservare quelle disgraziate contrade dal pericolo e dal danno di fatti sismici così gravi come quelli seguiti l'anno decorso.

L'onorevole relatore ha avuto la cortesia di notare che era stato mio primo pensiero di nominare sollecitamente una Commissione che studiasse, secondo il desiderio del Senato, quali provvedimenti fossero più opportuni per prevenire danni così gravi come quelli che il recente terremoto ha prodotto; ed io posso assicurare il Senato che la Commissione, facendo tesoro delle esperienze e dei fatti accertati in occasione del disastro di Casamicciola, come della esperienza di un lontano paese dell'Oriente, il Giappone, che più volte è stato anch'esso tormentato da terremoti, attende con alacrità allo studio di tali questioni, e potrà presto presentare il risultato dei suoi studi.

Un secondo ordine del giorno è stato proposto dall'Ufficio centrale, con cui si invita il Governo a disporre che nello studio dei progetti per il rinsaldamento dei monti e per la sistemazione idraulica delle Calabrie sia tenuta presente la utilità delle acque per la fertilizzazione della terra, e si provveda quindi ad una buona irrigazione.

Una eguale raccomandazione fu fatta per la legge sulla Basilicata, e il regolamento che il Governo ha studiato per la esecuzione di quella legge ha tenuto conto dell'opportuno suggerimento di tentare, per quanto sia possibile in una condizione molto diversa da quella dell'Alta Italia, di cui i bacini montani si possono sistemare con criteri tecnici affatto diversi da quelli delle nostre regioni meridionali, che le acque potessero essere destinate alla irrigazione.

Io assicuro l'Ufficio centrale che nello studio del regolamento per l'esecuzione di questa legge si cercherà di seguire lo stesso concetto.

Molte raccomandazioni ha poi fatto l'Ufficio centrale nel corso della discussione. Non ho bisogno di dire che il Governo ne terrà conto perchè questa legge abbia un'attuazione completa e rapida, socialmente e politicamente tale quale la pensarono coloro che posero mano a questo disegno e che sperano di attuarlo col consenso unanime dei due rami del Parlamento.

Ce ne dà affidamento l'ordine degli stanziamenti, come fu notato ieri dal senatore Barracco, poichè mentre il primitivo disegno distribuiva gli stanziamenti in 25 esercizi, il Governo che ci ha preceduto accettò che gli stanziamenti nella somma di 119 milioni fossero distribuiti in 18 esercizi, tenendo conto della diversa qualità delle opere, della necessità di fare progetti accurati, del tempo e della spesa, perchè non accadesse che quando gli ultimi stanziamenti venissero, fossero già frustrati gli effetti delle opere antecedentemente compiute.

Io noterò alcuni dati di fatto perchè il Senato si persuada della grande importanza economico-sociale ed anche politica di questa legge. Le Calabrie verranno dotate non soltanto di una rete stradale di 2600 chilometri, di nuove strade ordinarie, ma altresì di quelle ferrovie a scartamento ridotto che le popolazioni considerano quasi come una ingiuria al loro buon nome, ma che il senatore Barracco ha avuto

ieri il merito di difendere a viso aperto e che io stimo mio dovere difendere ancora una volta, perchè quelle popolazioni si persuadano che nulla di meglio di ciò si poteva fare a loro vantaggio.

Già in tutti i Congressi dal 1875 fino a quello di Pietroburgo del 1892, questo metodo di costruzione di ferrovie a scartamento ridotto ha trovato sempre più caldi fautori. Soprattutto nelle provincie meridionali, dove grandi sono le accidentalità del terreno, è solo per questa via, che porta un risparmio notevole di spesa, che si può dotare una regione di ferrovie che rendono più facili gli scambi e il movimento economico del paese.

Infatti non è esatto che le ferrovie a scartamento ridotto abbiano tale limitazione di potenzialità da non poter servire ai bisogni della popolazione e ad un traffico anche ricco e potente.

Poichè, lasciando da parte gli Stati stranieri, abbiamo degli esempi nostrani meritevoli di molta attenzione. Così la linea Bari-Barletta ha 42,000 viaggiatori e 8000 tonnellate di merci in un mese; la linea Napoli-Nola-Baiano ha un milione di viaggiatori e 8000 tonnellate di merci. E quando si consideri che nel Belgio vi sono ferrovie a scartamento ridotto le quali danno un prodotto di 52,000 franchi a chilometro per il solo traffico viaggiatori, vi è ragione di confortarsi pensando che queste linee possono servire ad un traffico anche assai importante.

E se inconvenienti vi sono, principale quello dei trasbordi, bisogna pure notare che i mezzi tecnici di cui disponiamo sono tali, che si può calcolare in una spesa da 15 a 25 centesimi per ogni tonnellata di cui si debba operare il trasbordo.

Ora io credo che bene il disegno di legge abbia adottato questo metodo di costruzione, pensando che anche la Francia recentemente con una legge la quale provvide alle ferrovie della Bretagna, ha creduto opportuno di ricorrere a queste ferrovie sia per il risparmio della spesa, sia per la sollecita costruzione. Sicchè rinnovo i ringraziamenti all'onorevole senatore Barracco e spero che alla Calabria giungano le parole del senatore Barracco e giunga anche la parola mia, che sono nativo di quella Basilicata a cui pure appartengono

quelle ferrovie a scartamento ridotto, perchè quelle popolazioni si persuadano che meglio non poteva provvedersi ai loro vitali interessi.

Questo disegno di legge non provvede soltanto alla viabilità, ma a tutte le altre necessità della vita economica della Calabria, in quanto che per le bonifiche, ad esempio, e richiamo l'attenzione del Senato a questo riguardo, gli stanziamenti furono aumentati di 8,800,000 lire, e con questi aumenti di stanziamento si provvede ad altre 18 nuove bonifiche, le quali sono della più grande importanza per i bisogni reali della Calabria.

E in quanto ai porti, assolutamente trascurati, perfino quelli che hanno una funzione economica di grandissima importanza, come il porto di Cotrone il quale certo nei riguardi commerciali deve essere considerato della stessa importanza di quello di Taranto nei riguardi militari, quanto al porto di Scilla, famoso per antica fama e per i pericoli che presenta, quanto al porto di Paola a cui metterà capo la linea Cosenza-Paola, o non si era provveduto in modo adeguato, o non si era provveduto punto fino ad oggi, si provvede ora, con questo disegno di legge, il quale anche in questa materia risponde ai veri bisogni della regione.

Credo, onorevoli senatori, che questo disegno di legge meriti il vostro unanime suffragio e che sia destinato a produrre i più felici effetti nelle regioni calabresi. Io spero che l'esecuzione risponda ai propositi del Governo e del Parlamento, e che quando anche non sia possibile, giusta il suggerimento del relatore, di costituire degli uffici autonomi che abbiano unicamente il fine di provvedere all'attuazione di questa legge, poichè questo potrebbe parere in qualche contrasto col testo dell'articolo 43 del progetto che stiamo discutendo, credo che i mezzi di cui la legge ha dotato il Governo, e gli strumenti che gli ha offerti, lo potranno mettere in grado di attuare questa provvida legge.

Difficoltà certo sorgeranno, e difficoltà non lieve sarà quella dello spopolamento. È questo un problema di grave importanza, lo spopolamento della Basilicata e della Calabria che rende non facile l'attuazione di questa legge, ma spero che larghe correnti determinate da ragioni economiche o sociali si riverseranno in quel paese in modo che al tempo opportuno

non mancheranno le masse di uomini necessarie a condurre a termine queste opere.

Nell'adempimento di queste opere il Governo s'ispirerà al concetto di sanare i guai, non già del latifondo feudale già distrutto dalla legge sulla feudalità e da quella delle divisioni ereditarie, ma di quel latifondo che, come diceva il senatore Barracco, è effetto della malaria e dello spopolamento. Se noi creeremo una nuova vita economica e sociale tale da richiamare ancora alla patria coloro che sono andati via non perchè non sentissero vivo, profondo e vibrante l'affetto della loro terra nativa, ma perchè dure difficili e talvolta impossibili condizioni presentava la vita in quella terra che li aveva visti nascere e che non bastava ad alimentarli, se potremo ripopolare questa contrada e vincere la malaria colla lotta immane che da qualche anno si combatte in quelle regioni contro il terribile flagello, credo che avremo distrutto il latifondo e aperto un nuovo e più felice avvenire per le terre meridionali.

Perchè, onorevoli senatori, io per questa parte sono più ottimista di quello che non siano alcuni, poichè quando io considero non le condizioni presenti del nostro paese rispetto a quelle di altri paesi della Europa civile, ma considero quelle che erano 46 anni or sono e quelle che oggi sono, sento vibrare di entusiasmo il mio cuore di italiano, perchè pochi paesi al mondo, pochi popoli accorti e fortunati in così breve tempo hanno potuto compiere tanto cammino, e me ne consolo pensando che 46 anni hanno saldato il sentimento di fraternità nazionale, in ogni occasione, per quanto più tragica sia, sentiamo più vivo e forte questo sentimento della comune fratellanza.

Il nord ed il sud non rappresentano che espressioni geografiche, punti cardinali, ma non distinzioni nel sentimento del cuore (*bene, approvazioni*) perchè tutti sentiamo di appartenere alla medesima e grande famiglia (*approvazioni*) e quando penso che noi abbiamo cementato così la nostra unità politica, e che tuttora l'andiamo cementando, creando questa grande unità economica e sociale, quando ricordo quei giorni tristi in cui il Sovrano, sempre sintesi ed espressione di tutti i sentimenti che vibrano nei cuori italiani (*approvazioni*) si recava colà esponendosi ad ogni pericolo, non

curante di sè, ma solo curante di portare una parola consolatrice e confortatrice in quelle nostre regioni, quando penso che accanto a lui era l'Augusta Donna (*vive approvazioni*), che è la sua dolce compagna e che è apparsa come una visione luminosa di pace e di amore fra quelle genti che purtroppo ben altre dinastie ricordavano, ed altre tristi glorie (*vivissime approvazioni*) allora nel mio cuore di italiano sento che l'avvenire della nostra patria sarà più lieto e felice di quello che tanti purtroppo non credono, io sento che noi possiamo confidare nell'avvenire di questo paese; possiamo confidarvi perchè lì in quella terra non solo il Sovrano portò la sua parola confortatrice, ma quell'esercito, che è veramente il cuore e l'anima della nazione, ha dato anche in quell'occasione un'altra prova del sentimento di abnegazione e di virtù che lo anima.

Permettetemi in questo momento che io mi abbandoni a questo pensiero, a questo sentimento, e mandi un saluto all'esercito che tante prove di abnegazione ha dato. (*Vive approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisa.

PISA. La squisita cortesia con cui l'Ufficio centrale e gli onorevoli ministri hanno creduto di toccare qualche appunto da me mosso a questo disegno di legge, pel quale ho però apertamente dichiarato che darò il mio voto, mi obbliga ad alcune parole di breve risposta.

L'onor. senatore Barracco, molto giustamente ha concentrato una parte del suo discorso per accentuare l'importanza della effettuazione delle ferrovie a scartamento ridotto nella Calabria; e l'onor. ministro, colla sua autorevole parola, ha aggiunto oggi l'esortazione a tutte le provincie italiane indistintamente, l'esortazione a che vogliano riflettere d'ora innanzi all'utilità somma per noi, data la conformazione speciale del nostro paese, di questa specie di ferrovie che disgraziatamente finora abbiamo quasi respinto con disdegno. Io concordo pienamente nelle loro idee e mi congratulo vivamente che oggi nel Senato italiano si sia potuto udire una doppia voce concorde, una dal banco del Governo, l'altra da autorevolissima persona tra noi, su quest'argomento di vitale importanza per l'Italia.

Soggiungo all'onorevole e venerando Bar-

racco che quanto egli disse sulla viabilità porta ad accentuare un altro fatto: ed è quello che, disgraziatamente in Calabria consta la deficienza delle vie ordinarie, delle strade comunali e delle strade provinciali. Perfino nell'accenno fatto dall'onorevole collega al viaggio paterno di S. M. il Re dovette indicare che fu costretto al mulo per raggiungere uno dei centri danneggiati, e perciò sembra a me plausibile, ovvia ed evidente la necessità che, non contemporaneamente colle costruzioni ferroviarie, ma, avanti tutto, si ponga mano a mettere quel paese in condizioni normali di civiltà ordinaria, perchè senza una rete sufficiente di vie comunali e provinciali non potrà servire certamente qualsiasi rete ferroviaria sia pure a scartamento ridotto. Ed un confronto che viene spontaneamente alla bocca è quello della circolazione del sangue nel corpo umano; non è supponibile anche nello stato preembrionale di poter vivere col solo sistema arterioso senza il sistema venoso. Come volete voi che rinasca la vita in quelle provincie, in quelle regioni, se prima colla massima urgenza non si ponga mano alla costruzione delle vie ordinarie di comunicazioni pei rotabili che la rendano meno distante dal mondo civilizzato? Perciò io credo che l'onor. ministro dei lavori pubblici, il quale non è entrato, e fece bene, in questi dettagli, nell'esecuzione di questa legge, per quanto riguarda alla viabilità, avrà già presente, e certo terrà nel massimo conto, questo concetto.

Si parlò per la Calabria, riassumendo le disgraziate sue condizioni, dei due fenomeni peggiori: lo spopolamento e la malaria; e sono certo queste le due piaghe più difficili da curare e quelle che richiederanno i più lunghi sforzi, l'una essendo collegata coll'altra. La malaria è in gran parte cagione dello spopolamento, e lo spopolamento è destinato fatalmente a perdurare finchè la malaria continuerà a rendere quei paesi non abitabili.

Non è poi facile di trovare il modo di superare insieme, come sarebbe necessario, questi due ostacoli.

Certo che mi sembra avanti tutto urgente questa questione della malaria nel senso dell'effettuazione delle bonifiche. Certo le bonifiche sono lavori che richiedono lunghissimo tempo, ma raccomando per quanto sta in me all'onorevole ministro dei lavori pubblici, nel-

l'effettuazione di questa legge, che egli avrà l'onore di iniziare, di vedere, per quanto sia possibile, di convergere il massimo sforzo nella bonifica di tutta la parte che è resa inabitabile della Calabria.

E vengo alla questione del credito agrario, in cui fui male inteso, ma in cui vi è qualche divergenza, specialmente coi colleghi dell'Ufficio centrale, non dico coll'onorevole ministro, perchè mi è parso di comprendere che nell'insieme siamo perfettamente di accordo. Osservava l'onorevole senatore Barracco che per quanto riguarda il credito agrario si possono tenere in considerazione anche i vantaggi che recherà la sezione autonoma per i mutui ipotecari. Mi permetta l'onorevole collega, ma ci è una distinzione cardinale come funzione fra il credito agrario ed il mutuo ipotecario. Si tratta di una sezione che è annessa al credito agrario, ma non una funzione del credito agrario. Gli appunti che mossi, in questo proposito ieri, al disegno di legge, non erano certo rivolti alla sezione che riguarda il mutuo ipotecario, ma al credito agrario per sè, e per quelle ragioni che non starò qui a ripetere, e per la difficoltà enorme della sua utilizzazione con lo stato attuale della provincia. E me ne ha dato pienamente ragione l'onorevole collega Barracco stesso, accennando allo stato della proprietà, confermando quanto esposi ieri sulle condizioni della proprietà in Calabria. Predominano la grandissima e la grande proprietà; la media, purtroppo, va rendendosi ogni giorno minore e la piccola è quasi scomparsa.

Ora la funzione del credito agrario è tanto più utile e tanto più facile appunto quando trova per esplicarsi la media e la piccola proprietà. C'è qui in questo stato di cose una difficoltà sostanziale che non possiamo immediatamente affrontare. Speriamo molto lentamente di poter ricostituire la media e la piccola proprietà, ma comprende il Senato che non è opera certo di brevi anni. Soggiunse oggi il collega Casana che occorre del fuoco sacro nei funzionari che saranno inviati in quelle provincie anche in riguardo all'applicazione del credito agrario.

Dico francamente che il fuoco sacro io lo apprezzo in ogni funzione e lo apprezzerò tanto maggiormente nei funzionari che saranno adde-
detti a quelle regioni, ma fuoco sacro senza

combustibile non è possibile che abbia efficacia... Ora per quanto sacro possano averlo questi eccellenti funzionari che spediremo colà, che potranno certo spingere le cose al punto che il credito agrario esista se non ve ne sono le condizioni necessarie.

Si citò il fatto di Mantova: il fatto di Mantova non è isolato; vi sono in Italia degli altri casi di buon andamento di credito agrario per mezzo appunto di consorzi agrari, di società cooperative agrarie, che sono le vere associazioni oggi indicate per poter procedere alla pratica, utile affettuazione del credito agrario.

Appunto ieri insistei nel raccomandare all'onor. ministro del tesoro, che mi pare abbia fatto buon viso alla mia idea, nel raccomandare ai membri del Governo di far tutto il possibile per agevolare, per incoraggiare il sorgere di questi corpi intermedi, consorzi agrari, società cooperative agrarie e rurali, corpi senza dei quali non è possibile di poter menomamente far agire il credito agrario, non dico solo in Calabria, ma anche in altre regioni d'Italia meno desolate della Calabria medesima. E concludo, brevemente associandomi, poichè si è già toccato tal'argomento, associandomi ripeto, in modo speciale a due degli ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale. Riguardo al primo, il più importante, sul quale ha già mostrato il suo assenso l'onor. ministro dei lavori pubblici, quello che riguarda il sistema di costruzione, francamente io credo che pesi una delle censure più gravi che si possano muovere al Governo italiano.

Tutti sanno che in occasione di altri disastri successi molti anni fa sotto il regime borbonico, si escogitarono delle misure di precauzione nelle costruzioni sotto l'impressione della grave disgrazia che colpì quelle popolazioni; ma a poco a poco si dimenticò la sciagura e con essa i rimedi necessari ed indispensabili, che si sarebbero dovuti attuare.

Io poi che per obbligo di ufficio ho vissuto qualche anno in un paese dell'estremo oriente, cui oggi acceanò l'onorevole ministro dei lavori pubblici, paese dove i terremoti gravi sono il fenomeno di quasi tutti i giorni, io, dico, posso portare personale testimonianza.

Ho dovuto convincermi che quel paese che fino ad ora, cioè fino all'ultima sua guerra, fu considerato da noi come in uno stato di civiltà in-

feriore alla nostra, per quanto riguardava la tutela della vita umana e della proprietà pubblica, ho dovuto convincermi, dico, che esso era di gran lunga superiore a noi, in quanto che il Giappone, istruito dalle catastrofi di lunghi e lunghi anni, da secoli costruisce le sue case in modo da premunirsi in gran parte dai terremoti o per lo meno da scemarne gli effetti disastrosi.

Do quindi pieno appoggio a quest'ordine del giorno, e spero che il ministro dei lavori pubblici, facendo onore alle sue promesse, accelererà l'azione del Governo per compensare la inerzia di molti altri Governi che hanno preceduto l'attuale. Ed appoggio anche pienamente l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, che riguarda il regime delle acque, perchè se abbiamo un mezzo possibile di richiamo della popolazione in quelle plaghe, o per lo meno di ostacolo alla continuazione dell'esodo, esso consiste quasi esclusivamente nel miglioramento dell'agricoltura e specialmente dei terreni per toglierne la malaria: ciò che si otterrà col drenaggio.

Sicchè l'agricoltura col drenaggio e con una ben istituita irrigazione, che sarà una conseguenza di questo regime delle acque, ritornerà a rifiorire in quelle plaghe desolate.

Concludo col ripetere che di gran cuore do il mio voto a questo progetto di legge, soprattutto per il concetto direttivo che lo ha informato, di doverosa solidarietà tra tutte le provincie d'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
L'onor. Pisa ha portato in questa discussione una nota assai simpatica.

Egli mi ha incitato ad affrettare il più possibile i lavori della Commissione incaricata di studiare i sistemi più opportuni per la costruzione di case nei luoghi purtroppo così sciaguratamente e frequentemente colpiti dal terremoto. Ma l'onor. Pisa consentirà con me nel riconoscere che io non ho bisogno di incitamenti. Infatti io stesso ho già nominato la Commissione, prima ancora che questo disegno di legge fosse discusso e votato dal Senato. Appena questo disegno di legge sarà convertito in legge non si indugerà in altri studi, ma

si porrà subito mano alle riedificazioni. E, come ho dichiarato, la Commissione farà tesoro degli esperimenti compiuti nel Giappone, circa i metodi di costruzione che contro il terremoto si usano in questo paese. È vero che furono compiuti studi dopo il grande terremoto della fine del secolo decimottavo; è vero che abbiamo l'esperienza di Casamicciola, ma molti gravi dubbi rimangono ancora intorno ai materiali e ad altri argomenti di indole esclusivamente tecnica.

Posso assicurare l'onor. Pisa che la Commissione continua con molto zelo nei suoi studi e io spero di poterne far conoscere il risultato il più sollecitamente che sarà possibile, per porre poi subito mano alle opere necessarie. Passo ora agli altri due punti trattati dal senatore Pisa. Egli ha detto: « Se volete liberare il paese dalla malaria cominciate a por mano alle opere di bonifica, che sono le più importanti ». Ed io consento nella sua opinione. Comprendo anche la ragione del suo scetticismo: purtroppo i lavori pubblici sono gravati di molti e molti milioni di residui per le opere di bonifica, e il senatore Pisa teme che anche per le bonifiche della Calabria possiamo incorrere nel medesimo inconveniente, poichè i milioni sono stanziati, ed i danari aspettano nelle Casse la loro destinazione, ed intanto i lavori non si cominciano. Ma il senatore Pisa sa la causa di tutto ciò. Noi non abbiamo personale tecnico sufficiente per provvedere a questi lavori. I progetti per le opere di bonifica sono forse i progetti più complicati e difficili e con questo disegno di legge si provvede appunto ad aumentare di un certo numero d'ingegneri il personale del Genio civile, affinchè questo possa preparare l'esecuzione di tali opere.

Confidi l'onor. senatore Pisa nella mia energia, perchè saranno banditi i concorsi e si procederà il più sollecitamente possibile.

Inquanto alla viabilità, fu la prima e più grave preoccupazione del Governo; come dicevo poco innanzi il problema della viabilità, rispetto alla Calabria, è stato esaminato in tutta la sua estensione poichè lo Stato si è preso l'obbligo di costruire, col semplice contributo di un quarto delle provincie, tutte le strade dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, del 30 maggio 1875, e 23 luglio 1881, e provvedere alle costruzioni stradali di accesso alle stazioni fer-

roviarie, agli approdi e porti, al completamento delle comunali obbligatorie iniziate ed ora sospese, ed alle costruzioni delle strade necessarie per allacciare quei comuni che erano isolati dal mondo, che purtroppo sono molti in Italia, e non solo nella Calabria, dopo 45 anni di vita nazionale. Tutto questo complesso di opere, comprese quelle della strada Margherita, che si vuol completare verso il Ionio, costituisce una rete stradale di 2600 chilometri.

Come vede il senatore Pisa, è un programma assai vasto e completo che il Governo ha inteso di tracciare, indipendentemente dalle questioni ferroviarie. Poichè, come egli dice benissimo, è inutile costruire le ferrovie quando mancano le strade, e soggiungo anzi che è inutile costruire le ferrovie quando sboccano al mare senza avere un porto.

Sono problemi complessi che in questa legge sono stati considerati nel loro insieme organico con provvedimenti opportuni.

Spero che il senatore Pisa riconoscerà che anche sotto questo rispetto il disegno di legge corrisponde ai suoi desiderati, e posso assicurarlo che mi tarda di por mano alle opere nella legge previste (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge per la Calabria.

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Mi corre l'obbligo di ringraziare il Governo, che ha benevolmente accolto ciò che io mi permisi di chiedergli, e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che ha confortato col suo autorevole appoggio la mia raccomandazione. Confido quindi che, allorchè il Governo avrà accertato omissioni da dover riparare negli elenchi, sia dei comuni danneggiati dal terremoto, sia delle opere pubbliche proposte, e non ne trovasse modo nel regolamento, vorrà giovare di quelle leggine, che nell'esecuzione

della presente legge occorrerà di presentare, e delle quali anche oggi stesso per bocca dell'onorevole ministro e dell'onorevole Casana, relatore dell'Ufficio centrale, si è riconosciuta la necessità.

PRESIDENTE. Prima di chiudere la discussione generale, leggo gli ordini del giorno proposti dalla Commissione per porli ai voti.

I.

Il Senato invita il Governo a provvedere immediatamente per quella parte del regolamento che deve imporre le necessarie cautele di stabilità contro i terremoti in tutte le nuove costruzioni o riparazioni notevoli di fabbricati nelle località ad essi soggette; e pel rimanente a tener conto delle osservazioni esposte al riguardo nella relazione della Commissione.

(Approvato).

II.

Il Senato, come già per la Basilicata, ripete l'invito al Governo affinché disponga che nello studio dei progetti per il rinsaldamento dei monti e per la sistemazione idraulica nella Calabria, sia tenuta presente la grande utilità della destinazione delle acque alla fertilizzazione delle terre e sia posto, dovunque si possa, l'inizio di un sistema d'irrigazione.

(Approvato).

III.

Il Senato, in omaggio alle disposizioni statutarie, invita il Governo a provvedere con appositi progetti di legge, a che, accordato alle esenzioni tributarie stabilite dalle leggi speciali per la Basilicata e la Calabria un lungo periodo di tempo, esse non abbiano a continuare oltre il termine suddetto, senza la sanzione di nuove leggi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Fondazione di un Politecnico nella città di Torino:

Senatori votanti	90
Favorevoli	84
Contrari	6

Il Senato approva.

Disposizioni sugli esami nelle scuole medie:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

Il Senato approva.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che mi è pervenuto un disegno di legge d'iniziativa di un nostro collega.

Secondo le norme di procedura del nostro regolamento, sarà trasmesso agli Uffici, affinché ne autorizzino la lettura.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge sui provvedimenti a favore della Calabria. Leggerò gli articoli avendo cura di correggere gli errori di stampa comunicati ieri al Senato dalla Presidenza della Camera dei deputati.

TITOLO I.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 22 settembre e 17 dicembre 1905, nn. 506 e 633, coi quali fu sospesa, nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto compresi nell'annesso elenco, la riscossione della 5^a rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici, della 5^a rata della ricchezza mobile iscritta nei ruoli del 1905, e i Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio del 1906, nn. 69, 70 e 71, con cui si includono nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati e la sospensione viene estesa alla 1^a rata delle imposte sui terreni e sui fabbricati urbani

e rustici iscritti nel ruolo del 1906, tanto per la parte erariale quanto per le sovrimposte provinciali e comunali, confermando le altre disposizioni contenute nei detti decreti, in quanto non sia disposto diversamente dalla presente legge.

La sospensione è estesa, nei comuni sopradetti, anche alle rate successive della imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1906.

Le rate d'imposte fondiariae e delle relative sovrimposte provinciali e comunali sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in quarantotto rate uguali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 e 1914.

La quinta e sesta rata d'imposta di ricchezza mobile, iscritte nei ruoli del 1905 e sospese, verranno ripartite e pagate insieme alle sei rate, che andranno a scadere nel 1907.

(Approvato).

Art. 2.

È confermata la sospensione accordata ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali delle imposte coi Regi decreti sopra menzionati dell'obbligo di versare alla Cassa dei depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di Credito comunale e provinciale le rate bimestrali delle delegazioni 1905 e 1906 dei prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

La detta sospensione è estesa alle rate di sovrimposte, sospese a termine dell'articolo precedente.

Le quote di sovrimposte sospese o abbuonate, vincolate alla Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di Credito provinciale e comunale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di quarantotto rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

(Approvato).

Art. 3.

Nei comuni danneggiati è concesso l'esonero della 5^a e 6^a rata d'imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici iscritte

nei ruoli del 1905, e delle rate successive iscritte nei ruoli del 1906 a tutti i contribuenti, il cui imponibile complessivo non supera le lire 5000.

Il Tesoro rimborserà alle provincie e ai comuni l'ammontare delle sovrimposte abbunate.

(Approvato).

Art. 4.

Il termine per domandare la revisione straordinaria dei redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C*, soggetti all'imposta di ricchezza mobile agli effetti del 1906, accordato dal decreto 22 settembre 1905, è prorogato, e le domande sono ammissibili fino al trentesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le disposizioni date col Regio decreto del 22 settembre 1905 per l'accertamento dei danni causati dal terremoto dell'8 settembre 1905 e sono pure approvate le disposizioni impartite:

a) perchè gli sgravi d'imposta da concedersi a favore dei contribuenti danneggiati ai termini degli articoli 19 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e 4 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *F*, per l'imposta sui fabbricati, e Regi decreti 8 agosto 1833 e 10 giugno 1817 per l'imposta sui terreni, vigenti il primo in Sicilia e il secondo nelle provincie napoletane, fossero estese, con decorrenza dal giorno del terremoto, ai fabbricati, sia rustici che urbani, non distrutti, ma resi inadatti al loro uso per necessità di straordinarie riparazioni;

b) perchè ai proprietari di fabbricati nè distrutti nè resi inservibili, ma deteriorati nel valore locativo, a causa del terremoto, fosse accordata d'ufficio la revisione parziale del reddito, per qualunque diminuzione e con effetto dal giorno in cui avvenne il terremoto.

(Approvato).

Art. 6.

È accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali relativi agli oggetti ammessi dal

Governo del Re all'introduzione nello Stato a daziato in sospenso, inviati da stranieri ed Italiani residenti all'estero in dono ai Calabresi danneggiati dal terremoto, di cui agli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 7.

In aumento alle assegnazioni precedentemente fatte, è autorizzata l'assegnazione di 13,500,000 lire per integrare i mezzi necessari al pagamento delle spese fatte od impegnate dallo Stato, occorrenti per soccorsi in alimenti, in indumenti e in denaro, ai danneggiati dal terremoto dell'8 settembre decorso nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per sgombramento di macerie, costruzioni di baracche, provviste di legname e riparazioni urgenti alle case pericolanti.

(Approvato).

Art. 8.

Al conto consuntivo del bilancio per l'esercizio 1906-907, sarà allegato un conto generale della erogazione delle somme di cui nell'articolo precedente e di quelle raccolte dalla pubblica e privata beneficenza a sollievo dei danneggiati dal terremoto.

(Approvato).

Art. 9.

Le baracche e le case costruite a spese dello Stato nei comuni danneggiati dal terremoto saranno concesse ad uso gratuito per ventinove anni a famiglie di lavoratori poveri, preferendo quelle che presentemente le abitano.

Le concessioni si fanno per sorteggio nei modi che saranno indicati dal regolamento. I concessionari devono provvedere alla manutenzione.

Venendo meno la famiglia del concessionario, la riconcessione sarà fatta nel modo sopraindicato.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, di fare, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, un piano regolatore delle costru-

zioni, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dall'amministrazione comunale e approvate dalla Giunta provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità, ma dovranno effettuarsi entro cinque anni dal giorno della loro approvazione.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi nei modi legali.

Le indennità per le espropriazioni dovranno essere determinate in base alla condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel settembre 1905 prima del terremoto e secondo le norme indicate nel successivo art. 31.

(Approvato).

Art. 11.

Col regolamento, di cui nell'art. 96, saranno determinate le norme di costruzione e di restauro riconosciute necessarie per la sicurezza degli edifici nei comuni danneggiati.

(Approvato).

Art. 12.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1°, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo, nella spesa straordinaria.

Per le anticipazioni di cui nel presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

(Approvato).

Art. 13.

Le provincie e i comuni, anche nello interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti

morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e le relative annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno per metà a carico dell'ente mutuatario e per metà a carico dello Stato.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di 5 milioni di lire.

Per le spese a carico dello Stato saranno fatte le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

La Cassa dei depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, sono autorizzate a concedere alle provincie ed ai comuni della Calabria, prestiti ammortizzabili nel periodo massimo di 50 anni, sia per trasformare debiti contratti dai detti enti con la stessa Cassa depositi o con la Sezione comunale e provinciale, fino a tutto l'anno 1905, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati, a tutto l'anno suddetto.

(Approvato).

Art. 15.

Le delegazioni da rilasciarsi a favore della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, in corrispondenza alla annualità dei prestiti concessi ai comuni della Calabria, potranno essere fatte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato A della legge 24 dicembre 1896, n. 551.

(Approvato).

Art. 16.

È autorizzata la spesa di L. 5,000,000, per le ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte di appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali gravemente danneggiate o distrutte e di altri edifici pubblici

dello Stato e dell'edificio del Collegio Italo-Albanese di S. Adriano distrutti o danneggiati dal terremoto.

Tale spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, ripartita in dieci esercizi a cominciare dal 1906-1907.

(Approvato).

Art. 17.

Alla sede dell'Istituto di credito agrario da istituirsi in Catanzaro sarà annessa una Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e le riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto.

I mutui suddetti sono ammortizzabili in 30 anni. Al pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, i mutuatari contribuiranno nella misura del 2.75 per cento sull'ammontare del capitale mutuato, rimanendo il resto a carico dell'Istituto sovventore.

A rinfancare l'Istituto della differenza, e garantirlo dalle possibili perdite, il Tesoro gli verserà annualmente per 30 anni la somma di L. 1,000,000 da iscriversi sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 18.

Le Casse di risparmio, gl'Istituti di credito fondiario e gl'Istituti ordinari e cooperativi di credito potranno far mutui ai privati alle stesse condizioni e per l'oggetto indicato nell'art. 17 a mezzo della Sezione temporanea annessa alla Sede di Catanzaro, che rimborserà la differenza delle annualità in misura non superiore al 2.50 per cento.

(Approvato).

Art. 19.

I mutui ipotecari saranno rimborsati col sistema delle semestralità costanti comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

Le rate semestrali saranno pagate il 1° luglio e il 1° gennaio di ciascun anno e per tutta la durata del mutuo.

In caso di mancato pagamento delle rate decorrerà sulle stesse l'interesse di mora in una misura non superiore al 4 per cento.

(Approvato).

Art. 20.

La somma consentita a mutuo dovrà dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di costruzioni o riparazioni già eseguite a cura e spese del proprietario, essere somministrata in più rate, a incominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediscono i lavori di costruzione o di riparazione dell'edificio. In questo caso gl'interessi sulle somme effettivamente anticipate saranno pagati dal mutuatario nella ragione del due per cento.

Quando sarà compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa sarà aggiunta e capitalizzata la parte degl'interessi dovuti dal mutuatario ed eventualmente non pagati.

Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in più rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo, stabilita nell'art. 17, dovrà comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.

(Approvato).

Art. 21.

Gl'Istituti sovventori, i quali esercitano il Credito fondiario, hanno facoltà di compiere le operazioni di cui nella presente legge, derogandosi per esse alle disposizioni della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

(Approvato).

Art. 22.

I privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge, dovranno presentare la domanda di mutuo, corredata dei documenti giustificativi, alle direzioni delle rispettive sedi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Le Sedi dovranno fornire gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esamineranno la regolarità dei documenti esibiti a corredo della domanda.

Qualora non sia possibile la dimostrazione, a tenore del Codice civile, del legittimo possesso del fabbricato distrutto o danneggiato, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 23.

Le domande di mutui saranno trasmesse alla Sezione temporanea annessa alla Sede di Catanzaro e sottoposte al Consiglio d'amministrazione.

Non saranno accordati mutui di favore se non a coloro che si obbligheranno di costruire o ricostruire le case danneggiate osservando le norme prescritte dal regolamento per la sicurezza e la stabilità degli edifici.

(Approvato).

Art. 24.

Tutti i contratti relativi ai mutui dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della loro concessione, sotto pena di decadenza.

Quando sia pattuita la somministrazione reale del mutuo, la medesima dovrà effettuarsi in un termine non maggiore di due anni dalla stipulazione del contratto.

(Approvato).

Art. 25.

Le iscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia dei mutui, di cui all'art. 17 della presente legge, avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda di mutuo, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della casa ipotecata. Tale opposizione sarà risolta secondo le norme stabilite dal regolamento.

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla

ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempite le formalità che saranno dal regolamento prescritte, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni occorrenti.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

(Approvato).

Art. 26.

Il contributo dello Stato di che all'art. 17, quello del Banco di Napoli ed eventualmente di altri Istituti e le operazioni di mutuo fatte dalla Sezione temporanea, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, e le cartelle emesse sono esenti dalla tassa di negoziazione, e soggette al bollo di cent. 10 per ogni titolo.

Le ipoteche da inscrivere a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, e tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 27.

Possono valersi dei benefici della presente legge i proprietari e, nei limiti dell'art. 25, gli usufruttuari degli stabili danneggiati o distrutti e i creditori ipotecari.

Sono nulle le cessioni dei mutui concessi per la costruzione o per la ricostruzione dei fabbricati.

Il mutuo sarà commisurato all'importanza e capacità del fabbricato distrutto o danneggiato, salve le modificazioni riconosciute necessarie per assicurarne la stabilità. Volendo il proprietario dargli maggiore ampiezza ed importanza, il mutuo sarà concesso nella misura del valore, che aveva l'edificio danneggiato.

Col regolamento, di cui all'art. 96, saranno stabilite le norme per la determinazione del valore della casa distrutta, del tipo da adottare e della somma occorrente per la sua ricostruzione.

(Approvato).

Art. 28.

Per il procedimento d'espropriazione in caso di mancato pagamento dei mutui concessi ai danneggiati dal terremoto, si seguiranno le disposizioni contenute negli art. 6 a 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183.

(Approvato).

Art. 29.

Col previo parere di una Commissione da nominarsi per decreto Reale, il Governo del Re, per ragioni di sicurezza e d'igiene, può ordinare e fare eseguire, a sue spese, la demolizione dei fabbricati situati in luoghi riconosciuti permanentemente pericolosi, e determinare, sentiti il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa e la detta Commissione, le nuove località, ove saranno ricostruiti i centri abitati.

Quando i fabbricati siano ricostruiti a spese dello Stato giusta l'art. 7, passano in proprietà di esso i materiali e le aree dei fabbricati demoliti.

Sono applicabili anche in questi casi le disposizioni precedenti.

(Approvato).

TITOLO II.

Opere pubbliche.

Art. 30.

Per provvedere alle opere pubbliche nelle provincie calabresi, relative alla viabilità ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti e alle ferrovie complementari è autorizzata, in aggiunta alle somme già assegnate da leggi preesistenti, la spesa straordinaria di L. 119,380,000, così ripartita:

a) lire 37,400,000 per completare le strade provinciali sovvenute, indicate nella tabella *A-bis* annessa alla presente legge, e contemplate nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521, e 23 luglio 1881, n. 333;

b) lire 2,000,000 per la costruzione dei tronchi da Rossano a Cariati ed al fiume Nicà a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico;

c) lire 10,086,000 per completare e sistemare le strade comunali obbligatorie già iniziate sotto l'impero della legge 30 agosto 1868, n. 4613, ed elencate nella tabella *B*;

d) lire 3,557,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, specificati nella tabella *C*;

e) lire 6,700,000, per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti di cui nella legge 8 luglio 1903, n. 312, ed elencate nella tabella *D*;

f) lire 23,600,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua;

g) lire 8,880,000 per l'esecuzione delle bonifiche indicate nella tabella *E* annessa alla presente legge;

h) lire 6,700,000 per la costruzione delle opere marittime, specificate nell'allegata tabella *F*;

i) lire 3,465,000 per lavori di consolidamento di frane che minacciano gli abitati iscritti nella tabella *G*.

k) lire 12,000,000 per le ferrovie complementari indicate nell'articolo 36.

È inoltre autorizzata la spesa straordinaria di lire 5,000,000, per concedere sussidi ai comuni per fornirsi di acqua potabile.

Gli stanziamenti relativi alle dette spese, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, vengono determinati per il periodo finanziario dal 1906-907 al 1923-24, in conformità delle tabelle *H* ed *I* annesse alla presente legge.

Con la legge di approvazione del bilancio, la spesa indicata per ciascuna categoria di opere nella detta tabella sarà annualmente ripartita in distinti capitoli fra le varie opere della stessa categoria, sieno esse autorizzate dalla presente legge o da leggi precedenti.

SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Avrei potuto prendere la parola nella discussione generale, ma siccome si tratta di una modesta domanda e di una raccomandazione che debbo rivolgere, ho creduto di parlarne a proposito di questo articolo 30 che riguarda le opere pubbliche.

Sebbene non direttamente interessato, ho avuto occasione di conoscere e di apprezzare gli inconvenienti dell'isolamento in cui si trova Cosenza. Essa è tagliata fuori da ogni diretta comunicazione con la linea Mediterranea.

L'onorevole ministro poco fa diceva: con questa legge si provvederà all'allacciamento della Cosenza-Paola; ma io vi faccio osservare che non è con questa legge che vi si provvede, bensì con una anteriore.

Leggo nella relazione che tal lavoro fu previsto con legge 9 luglio 1905 e che per la ultimazione di quest'ultimo tratto si concedevano 8 mesi di tempo per trovare chi volesse costruirlo, dopo i quali doveva il Governo compiere l'opera direttamente. Ora questi 8 mesi scadevano il 9 marzo 1906. Sono quindi passati altri tre mesi, ed io vorrei domandare all'onorevole ministro se si sono cominciati i lavori, se sono sul punto di cominciare, oppure se si debbano attendere nuovi studi. Questi avrebbero dovuto essere già completati, una volta che l'opera era destinata all'industria privata sin da un anno fa.

La breve raccomandazione che vorrei svolgere è sui lavori di difesa del fiume Crati.

Questo fiume percorre una estensione abbastanza lunga, creando una bella e fertile vallata, però incolta a causa di paludamenti che generano anche la malaria. Da molto tempo si parla della bonifica di quei luoghi, ed or sono 15 anni fu fatta un'arginatura ed anche un lungo fosso collettore il quale passa sotto gli affluenti di sinistra del detto fiume. Ma è avvenuto, che ogniquale volta cadevano delle piogge forti, queste opere erano distrutte; anzi nel 1898 per tre volte una fortissima palafitta costruita a valle del confluente Cucchiati fu distrutta.

Scoraggiato di questo risultato, il Genio civile ha abbandonato i lavori. Ed ora si domanda se invece di fare un'arginatura non convenga abbandonare tale sistema e provvedere con delle colmate, tanto più che a destra gli affluenti vengono con molta precipitazione portando acqua e terra abbondantissima e spingono sempre il fiume verso la sinistra dove c'è l'argine che vorrebbe invano violentare il corso del fiume.

In quelle contrade dicono che questo progetto fu fatto da un certo ingegnere Miceli, credo, nipote del nostro collega, ma molte persone competenti e l'esperienza stessa hanno dimostrato che il sistema non è buono; il progetto non risponde alle esigenze della natura. Quindi raccomanderei al ministro di prendere in esame anche questa questione e senza ri-

guardi personali veda se non sia il caso di abbandonare completamente il progetto antico, che ha già costato tanto e inutilmente all'Erario; perchè, come ripeto, non è, e con ragione, ritenuto soddisfacente.

Il signor Miceli occupa un'importante posizione nel Genio civile. Badi dunque l'onorevole ministro che non si mantenga il progetto solo per riguardo all'autore, perchè purtroppo non sarebbe la prima volta che questo accade in Italia.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.
L'onorevole senatore Sonnino comprende benissimo che io non sono in grado di esprimere alcun giudizio, e tanto meno un giudizio reciso, sulla opportunità di seguire il progetto dell'ingegnere Miceli, che è fra i più intelligenti funzionari del Genio civile, o un progetto diverso. Se egli solleva una questione tecnica io la rimetterò ai Corpi competenti, interrogherò il Consiglio superiore dei lavori pubblici e niente altro posso fare all'infuori di questo, perchè non assumerei mai la responsabilità di decidere su una questione tanto grave.

Quanto alla necessità di procedere subito alla costruzione della linea Cosenza-Paola io non ho detto che a questa costruzione si giungesse mediante la legge, ma che per effetto della costruzione di questa linea il porto di Paola richiamerà una grande parte del traffico e quindi deve essere in condizioni di servirlo. La Direzione delle ferrovie dello Stato ha già proceduto agli studi opportuni di guisa che si potrà, spero, sollecitamente provvedere alla costruzione. Non farà certo l'onorevole Sonnino rimprovero a me, che solo da venti giorni mi trovo a questo posto di non aver preso ancora un provvedimento che si doveva prendere da tre mesi. Perchè io posso addossarmi i miei peccati, ma non ho intenzione di addossarmi quegli degli altri, se mai altri ha peccato. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 30.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sarà determinata nel modo indicato dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, per la Sardegna.

(Approvato).

Art. 32.

La costruzione delle strade contemplate agli articoli 34 e 35 della presente legge è fatta a cura dello Stato il quale provvederà altresì alla manutenzione di ciascun tronco o tratto stradale durante il primo biennio dal collaudo dei lavori.

Nel bilancio dei lavori pubblici verrà annualmente iscritto, in apposito capitolo, lo stanziamento occorrente per provvedere alle spese di manutenzione di che trattasi.

Alle rispettive collaudazioni dovranno intervenire le Amministrazioni interessate; però la consegna di esse, per gli effetti della manutenzione, non avrà luogo che allo scadere del biennio di cui sopra.

(Approvato).

Art. 33.

La gestione degli appalti in corso alla pubblicazione della presente legge a cura delle provincie, sarà da queste proseguita. Però anche pei lavori contemplati in detti appalti sono applicabili le disposizioni dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 34.

Sono ridotte alla metà le quote di contributo nelle spese per la esecuzione delle strade di 2^a e 3^a serie dipendenti dalle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521 e per quelle di cui nella legge 23 luglio 1881, n. 333.

La riduzione dei contributi sarà applicata su tutte le spese pagate dopo la pubblicazione della presente legge riferibilmente ai lavori che si troveranno allora in corso di esecuzione, oppure da iniziare.

La spesa occorrente per la costruzione dei tronchi Rossano-Cariati-fiume Nicà a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico viene per tre quarti sostenuta dallo Stato e per un quarto posta a carico delle provincie interessate.

Il Governo del Re, su voto favorevole del Consiglio provinciale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici potrà, nei limiti delle somme autorizzate, introdurre varianti nelle strade elencate nelle citate leggi, per metterle in relazione con lo sviluppo successivo delle reti di strade ordinarie e di ferrovie.

Il Governo del Re provvederà con Regio decreto alla revisione della classificazione delle strade nazionali delle tre provincie calabresi, entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 35.

La spesa pel completamento delle strade comunali obbligatorie già iniziate, di cui nella tabella B della presente legge, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni o frazioni isolati, di cui nella tabella C, e quella per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella D, è ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle provincie.

(Approvato).

Art. 36.

Se entro il 31 dicembre 1910 non siano state concesse all'industria privata, verranno costruite direttamente dallo Stato a sezione ridotta di metri 0.95, le ferrovie complementari:

1° la Santa Venere-Monteleone-Serra-Mongiana con diramazione a Soverato;

2° il prolungamento della Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro;

3° la linea Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro;

4° il tronco dalle Saline di Lungro alla ferrovia Jonica.

(Approvato).

Art. 37.

L'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua delle Calabrie, comprese le opere di rimboschimento e di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegate e coordinate colle opere medesime, è fatta a cura dello Stato.

I progetti esecutivi di tali opere saranno approvati nei modi stabiliti all'art. 40, testo unico, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

La spesa relativa viene ripartita in ragione di cinque sestimi a carico dello Stato, e di un sesto a carico della provincia o delle provincie interessate.

Gli enti morali ed i privati, che ritrarranno vantaggi dai detti lavori saranno esenti dal contributo prescritto dalle vigenti leggi.

Le arginature dei tronchi di pianura dei corsi d'acqua eseguite in forza della presente legge saranno classificate in seconda categoria agli effetti delle vigenti leggi sulle opere pubbliche.

I limiti delle opere da comprendersi nella seconda categoria saranno determinati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Le opere o parti di opere non comprese in detta seconda categoria sono classificate fra le opere idrauliche della 3^a categoria, ed alla loro manutenzione provvederà il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della provincia, ai sensi dell'art. 38 del citato testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche.

È fatta però eccezione per quelle opere o parti di opere principalmente intese a difendere abitati, le quali sono classificate in 5^a categoria, ed alla cui manutenzione provvederanno i comuni interessati, nel modo stabilito dall'art. 10 del predetto testo unico.

(Approvato).

Art. 38.

Tanto per le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Calabria in virtù delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333, quanto per le altre con-

template nella tabella *E* annessa alla presente legge, i contributi fissati dall'art. 6 della prima delle indicate leggi, sono così modificati:

7 decimi a carico dello Stato;

1 decimo a carico delle provincie;

2 decimi a carico dei proprietari interessati che li verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.

Qualora però, connessi e coordinati alle opere di bonifica ed in dipendenza dell'art. 7 della predetta legge 22 marzo 1900, testo unico, venissero eseguiti lavori di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura e dei loro bacini montani, la spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi verrà ripartita per cinque sestimi a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia o provincie interessate, e ad essi saranno in tutto da applicarsi le disposizioni del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 39.

Le opere di bonifica di prima categoria da eseguirsi in Calabria, in dipendenza delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333 verranno ultimate entro l'esercizio finanziario 1921-1922.

La spesa complessiva stanziata per le dette opere di bonifica resta invariata e gli stanziamenti annui, stabiliti come dalla tabella *H*, saranno ripartiti fra le varie opere con la legge d'approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 40.

Le opere marittime, di cui alla tabella *F* annessa alla presente legge, sono costruite a spese dello Stato.

Delle dette opere quelle indicate ai numeri 5 e 6, 7 e 8 della tabella medesima sono classificate nella 3^a classe della 2^a categoria per tutti gli altri effetti della vigente legge 2 aprile 1885 (testo unico), n. 3095, sui porti, spiagge e fari.

(Approvato).

Art. 41.

Le opere strettamente necessarie per il consolidamento delle frane minaccianti la sicurezza

dell'abitato dei comuni, indicati nella tabella G, vengono eseguite a cura e spesa dello Stato.

La manutenzione di tali opere resta però a carico dei comuni interessati, i quali vi potranno provvedere in modo analogo a quanto è stabilito dall'art. 10, testo unico, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Il Governo del Re, ove se ne manifesti la convenienza economica, potrà, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, sostituire lo spostamento totale o parziale dell'abitato ai corrispondenti lavori di consolidamento delle frane che lo minacciano.

(Approvato).

Art. 42.

È autorizzata la spesa di 5 milioni a favore dei comuni per provvedere alla condotta di acque potabili.

Ai comuni, che inizieranno e completeranno i relativi lavori entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, viene accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui, contratti a questo scopo.

Della somma di 5 milioni come sopra autorizzata, un milione sarà destinato a sussidiare i comuni, che hanno eseguito la condotta di acque potabili prima della promulgazione della presente legge, con le norme che saranno prescritte nel regolamento.

(Approvato).

Art. 43.

Per la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate sia da leggi precedenti che dalla presente legge, fatta astrazione dalla costruzione delle nuove linee ferroviarie per la quale si provvede dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, verranno istituiti appositi uffici di sezione distaccati, alla dipendenza degli ingegneri capi del Genio civile delle provincie ed in quelle località che saranno determinate con decreto ministeriale.

A tale uopo, nel ruolo organico del personale del R. Corpo del Genio civile, sono introdotte,

a decorrere dal 1° luglio 1906, le seguenti modificazioni in aumento :

1° n. 8 posti di ingegnere di 1 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 4000	L. 32,000
2° n. 8 posti di ingegnere di 2 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 3500	» 28,000
3° n. 8 posti di ingegnere di 3 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 3000	» 24,000
4° n. 4 posti di aiutante principale con lo stipendio annuo di lire 3500	» 14,000
5° n. 10 posti di aiutante di 1 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 3000	» 30,000
6° n. 10 posti di aiutante di 2 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 2400	» 24,000
7° n. 8 posti di aiutante di 3 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 1800	» 14,400
8° n. 8 posti di ufficiali d'ordine di 2 ^a classe con lo stipendio annuo di lire 1500	» 12,000
	<u>L. 178,400</u>

La somma annua di lire 178,400 sarà prelevata dai fondi stanziati per le opere, dai quali verranno pure prelevati gli assegni agli assistenti, da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori.

Il personale addetto agli uffici sopramenzionati non potrà essere diminuito durante il corso dei lavori.

(Approvato).

Art. 44.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere dilazioni senza decorrenza di interessi al pagamento delle somme dovute allo Stato dalle tre provincie e dai comuni di Calabria e maturate dal 30 giugno 1901 fino al 31 dicembre 1905, per quote di rimborso o di contributo nelle opere considerate nella legge 8 dicembre 1901, n. 497.

La concessione sarà fatta ripartendo il pagamento in un numero di anni da stabilirsi coi criteri indicati dall'articolo 2 della legge predetta.

(Approvato).

TITOLO III.

Credito agrario.

Art. 45.

È costituito un Istituto per l'esercizio del credito agrario nelle Calabrie con sede a Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Potranno crearsi agenzie nei capoluoghi di circondario.

L'Istituto ha carattere di ente morale autonomo, e s'intitolerà Istituto di credito « Vittorio Emanuele III ».

Esso ha per iscopo di esercitare il credito agrario nelle tre provincie calabresi nelle forme indicate negli articoli 52 e 53 e sotto l'osservanza delle norme e con le guarentigie stabilite dalle leggi vigenti e dal regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

Alla sede di Catanzaro sarà annessa la sezione temporanea di che all'art. 17 per la concessione di mutui di favore ai privati per la ricostruzione e riparazione delle case danneggiate o distrutte dal terremoto.

(Approvato).

Art. 46.

Alla formazione del capitale di ciascuna sede verrà destinata una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

Andranno in aumento del patrimonio iniziale gli avanzi dei contributi versati annualmente dalla sezione temporanea, dopo soddisfatti gli oneri che le incombono.

(Approvato).

Art. 47.

Il trenta per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli

interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva Cassa di credito agrario.

Se, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in parte, nelle provincie calabresi il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

(Approvato)

Art. 48.

I proventi ordinari dell'Istituto sono:

1° gl'interessi sulle operazioni di credito agrario;

2° i frutti dell'impiego temporaneo dei fondi patrimoniali non investiti.

Dopo dedotte le spese di amministrazione gli utili saranno ripartiti come appresso: quattro decimi saranno destinati a formare il fondo di riserva, tre decimi saranno assegnati a un fondo di sussidi e premi da concedersi ad istituzioni agrarie, costruzioni di case coloniche e stalle nelle tre provincie calabresi e tre decimi saranno impiegati in sussidi agli ospedali e ai ricoveri di mendicizia, delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

(Approvato).

Art. 49.

Il Consiglio di amministrazione delle Sedi si compone di un presidente e sei consiglieri. Il presidente e due consiglieri saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due consiglieri dai rispettivi Consigli provinciali e due dalle Camere di commercio di ciascuna provincia, fuori del proprio seno, con le norme dettate dell'art. 41 della legge comunale e provinciale (testo unico) sopra una lista di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti ed agricoltori provetti.

Il presidente dura in ufficio 4 anni e non può essere rinominato se non dopo un anno; i membri elettivi durano in ufficio quattro

anni, si rinnovano per metà ogni due anni, la prima volta mediante sorteggio, e non sono rieleggibili, se non dopo un triennio di intervallo.

Le funzioni sono gratuite.

I componenti del Consiglio di amministrazione non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta amministrativa nella provincia, se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.

Le Sedi e la Sezione temporanea avranno direttori stipendiati nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il servizio di Cassa sarà fatto gratuitamente dalle succursali del Banco di Napoli. Il bilancio delle Sedi col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui saranno pubblicati gratuitamente nel Bollettino di ciascuna Prefettura.

(Approvato).

Art. 50.

Il Consiglio di amministrazione della Sezione temporanea si compone di un presidente nominato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio e di 8 consiglieri.

Ne fanno parte gli ingegneri capi del Genio civile delle tre provincie calabresi e l'avvocato erariale residente in Catanzaro, tre delegati tecnici dei Consigli di amministrazione delle tre sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e un delegato del Banco di Napoli.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione temporanea sono applicabili le norme prescritte nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 51.

Il direttore della Sezione temporanea è coadiuvato da un ufficio tecnico legale.

(Approvato).

Art. 52.

L'organico e il regolamento dell'Istituto e della Sezione temporanea saranno preparati dai componenti i tre Consigli di amministra-

zione adunati in assemblea generale presso la sede di Catanzaro ed approvati con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 53.

Il patrimonio iniziale di ciascuna sede sarà impiegato principalmente in prestiti in denaro agli agricoltori per i seguenti oggetti:

1° per la raccolta;

2° per la coltivazione;

3° per le sementi;

4° per i concimi;

5° per le materie anticrittogamiche insetticide e simili;

6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere accordati a ciascun richiedente in somma superiore a lire 1000, nè avere durata maggiore di un anno.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a lire 3000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

(Approvato).

Art. 54.

L'Istituto può fare anticipazioni, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie debitamente costituite, che si propongono l'esercizio di una o più delle operazioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, curative o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da

stabilirsi in apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio;

4° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio

5° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi, promuovere, agevolare, e tutelare, in qualsiasi guisa, gli interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

(Approvato).

Art. 55.

Alla fine di ogni esercizio gli avanzi eventuali dei contributi, dopo soddisfatti tutti gli oneri della Sezione temporanea, saranno ripartiti in eguali proporzioni fra le tre sedi dell'Istituto agrario e saranno adibiti in operazioni di credito:

1° per la costruzione di case coloniche;

2° per la costruzione di stalle;

3° per la costruzione di strade poderali e per la dotazione di acqua potabile ai fondi da colonizzare, mediante pozzi, utilizzazione di sorgenti o anche cisterne razionali;

4° per la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera e per impianto di oliveti e frutteti.

Codesti mutui saranno fatti al saggio di interesse non superiore al 4 per cento e il capitale mutuato deve essere restituito a rate e in un tempo non maggiore di 10 anni.

Nei primi tre anni il mutuatario pagherà i soli interessi, negli anni successivi vi si agguincerà la rata di ammortamento.

(Approvato).

Art. 56.

Il patrimonio della Sezione temporanea si compone:

1° della somma di tre milioni da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro in tre esercizi, a cominciare dall'esercizio 1906-907;

2° della somma di tre milioni prelevata dal fondo elargito dalla beneficenza privata, versato alla Banca d'Italia;

3° della somma di lire 4,500,000 concessa a titolo di concorso dal Banco di Napoli, che saranno versate in 30 annualità a far tempo dal corrente esercizio;

4° dell'eventuale contributo di altri Istituti.
(Approvato).

Art. 57.

La Sezione temporanea ha facoltà di emettere cartelle fino a 5 volte la dotazione dei 6 milioni, di che al n. 1° e 2° dell'articolo 56, al saggio del 3.75 per cento nei limiti e in corrispondenza dei mutui creati in virtù dell'art. 17.

La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio, le Società d'assicurazione e gl'Istituti d'emissione sono autorizzati ad acquistare le dette cartelle, le quali sono pure ammesse nelle operazioni di pegno.

(Approvato).

Art. 58.

Il capitale iniziale di 6 milioni sarà impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e formerà, insieme ai frutti, il fondo di garanzia.
(Approvato).

Art. 59.

La Sezione temporanea si uniformerà nelle operazioni, che compie, alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario e godrà tutte le agevolazioni e i privilegi nelle medesime contenute.

Scaduto il termine per la concessione dei mutui, la Sezione temporanea funzionerà come istituto liquidatore fino al ricupero dei mutui concessi.

Compiuta la liquidazione, le attività residuali saranno divise in parti uguali fra le tre Sedi e versate in aumento del patrimonio rispettivo.

(Approvato)

Art. 60.

Per i primi cinque anni dalla costituzione dell'Istituto sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 30,000 per concorrere nelle spese di amministrazione in ragione di L. 10,000 per ciascuna delle tre Sedi (N. 1 della tabella A).
(Approvato).

Art. 61.

È stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 10,000 all'anno per ogni provincia (n. 2 della tabella A) per sussidi ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie costituite nella forma di società in nome collettivo a responsabilità illimitata.

(Approvato).

TITOLO IV.

Provvedimenti per l'agricoltura.

Art. 62.

In ciascuna delle tre provincie delle Calabrie è istituita una cattedra ambulante di agricoltura da specializzarsi a seconda dei bisogni locali, e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ogni cattedra sarà costituita da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti.

In ogni circondario sarà costituito, ove non esiste, un podere dimostrativo, di superficie non minore di 10 ettari, nel quale si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificazione e prove colturali, con indirizzo economico su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

Nei poderi dimostrativi meglio adatti saranno impiantati vivai di viti americane.

I poderi dimostrativi saranno diretti da un assistente o sorvegliante della cattedra ambulante.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti, mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto ovvero che i fabbricati ivi esistenti non sieno suscettibili di utile trasformazione.

I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli appartenenti al demanio dello Stato o delle amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragione di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell'articolo 27 della legge 27 agosto 1897, n. 382.

In ogni provincia vi saranno stazioni di monta e uno o più depositi di macchine e di attrezzi rurali.

La prima costituzione, di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della Cassa provinciale di credito agrario.

Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi stessi e delle istituzioni annesse.

Le piante e i semi prodotti nei poderi dimostrativi saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

(Approvato).

Art. 63.

Nei comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sarà in facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore tecnico del Monte frumentario.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.

(Approvato).

Art. 64.

Ai proprietari delle case coloniche che saranno costruite dopo la pubblicazione della presente legge potrà essere dato dal Ministero di agricoltura, nei limiti dello stanziamento annuale del bilancio, come alla tabella A, n. 11, un premio di costruzione non superiore ad un quarto del costo effettivo di ciascun fabbricato, risultante da un atto di collaudazione fatto per incarico del Ministero di agricoltura da uno dei direttori e degli assistenti delle cattedre ambulanti di agricoltura delle singole provincie e da un ingegnere del Genio civile o delle miniere.

In ogni caso il premio di costruzione non potrà superare le lire 1500.

Le case coloniche e gli altri fabbricati devono corrispondere alle esigenze economiche, tecniche ed igieniche dell'azienda agraria, e offrire attendibile garanzia di solidità e di resistenza ai movimenti sismici non straordinari.

La somma per i premi che non fosse assegnata durante un esercizio, sarà aggiunta allo stanziamento dell'esercizio futuro; e nel caso che il numero dei fabbricati costruiti risultasse superiore ai premi disponibili, questi saranno conferiti per ordine cronologico dalla accettazione delle domande per parte del Ministero di agricoltura.

Le norme per la presentazione delle domande e dei documenti di corredo per l'ammissione al godimento dei premi, e le modalità di costruzione dei fabbricati saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 65.

Alle spese necessarie per l'aumento del personale tecnico ed amministrativo, incaricato della esecuzione delle disposizioni contemplate nel presente titolo a favore dell'agricoltura, sarà provveduto con le somme indicate al numero 14 della tabella A.

(Approvato).

Art. 66.

Il contributo del Governo a ciascuna delle scuole pratiche di agricoltura di Catanzaro e Cosenza è elevato a lire 14,000. Al maggiore assegno si provvederà con le somme iscritte al n. 15 della tabella A.

Con la somma indicata al n. 16 della detta tabella, saranno concessi i sussidi ad altri istituti d'insegnamento agrario esistenti nelle provincie calabresi.

(Approvato).

TITOLO V.

Rimboschimenti e conservazione dei boschi e regolamento del pascolo.

Art. 67.

Agli effetti della presente legge sarà proposto il vincolo forestale, tenuto conto degli elenchi esistenti, su tutti i terreni che hanno

bisogno di rinsaldamento per impedire le frane o quando, comunque, interessa di rimboscarli o di regolarvi il pascolo per il regime idraulico dei corsi d'acqua o per ragioni igieniche ed economiche.

Le proposte fatte, previo l'accertamento, ove occorra, delle condizioni dei luoghi, dalle ispezioni forestali di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, saranno sottoposte, per la definitiva decisione, ad una Commissione provinciale composta del presidente o vice-presidente del tribunale, dell'ispettore forestale, d'un ingegnere del Genio civile e da due delegati del Consiglio provinciale scelti fuori del suo seno nei modi indicati nell'articolo 49 e quindi riportate in apposito elenco.

Sino all'approvazione dei nuovi elenchi restano in vigore quelli esistenti.

(Approvato).

Art. 68.

Reso così definitivo l'elenco, saranno tracciati, a cura dell'ispezione forestale, i limiti del fondo vincolato sulle carte dell'Istituto geografico militare in scala di 1:10,000, ed a cura della Commissione provinciale verrà trasmessa ad ogni comune copia dell'elenco riguardante i terreni vincolati, con le unite tavole, compresi nella giurisdizione del suo territorio.

(Approvato).

Art. 69.

I contributi della provincia e dei comuni stabiliti prima della pubblicazione della presente legge, per il mantenimento delle guardie forestali provinciali, non potranno essere aumentati. Se insufficienti per far fronte alle spese di sorveglianza o per accrescere il numero degli agenti, sarà provveduto pel di più col fondo di cui al n. 17 della tabella A.

L'aver frequentato con profitto il corso dell'insegnamento forestale nella scuola pratica di agricoltura sarà titolo di preferenza per la nomina a sorvegliante forestale.

(Approvato).

Art. 70.

I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione, soggetti al vincolo forestale, non po-

tranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturità economica.

Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprietà della provincia, dei comuni e degli enti morali, il rispettivo proprietario dovrà presentare domanda alla Commissione provinciale, che farà accertare dall'ispezione forestale la maturità economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sarà indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l'esame e l'approvazione, che dovrà essere data nel termine non maggiore di tre mesi.

Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprietà privata basterà l'autorizzazione della Commissione suddetta, la quale, su proposta dell'ispezione forestale e tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescriverà all'uopo le condizioni e cautele che riputerà necessarie, a spese del proprietario.

La spesa delle ispezioni tecniche pel taglio dei boschi dei privati è a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 71.

Qualora il proprietario di un fondo vincolato intenda destinarlo ad uso agrario, deve dimostrarne la convenienza con speciale domanda alla Commissione provinciale, che potrà concedere il permesso, sotto l'osservanza delle condizioni atte ad assicurare la stabilità del suolo e il buon regime delle acque a mezzo di quelle opere che saranno ritenute necessarie. La decisione della Commissione non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

(Approvato).

Art. 72.

Nei boschi vincolati sottoposti al taglio generale o parziale, o distrutti dagl'incendi, non sarà permesso il pascolo senza l'autorizzazione scritta dell'ispettore forestale, e questa non potrà essere in alcun caso concessa se le giovani piante e i nuovi virgulti non abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non risentire alcun danno dal pascolo.

Le infrazioni alle disposizioni di questo e dei

due articoli precedenti saranno punite con le pene sancite dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 73.

Oltre all'esenzione dall'imposta fondiaria di cui all'articolo 84, sono stabiliti i premi seguenti:

fino a L. 100 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto, con buon esito da accertarsi mediante sopralluogo dell'ispettore forestale non meno di cinque anni dopo il piantamento o la seminagione;

fino a L. 50 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

Annualmente la Commissione provinciale stabilirà la somma complessiva dei detti premi, prelevandola dallo stanziamento di cui al n. 17 della tabella A.

L'amministrazione somministrerà gratuitamente semine e piantine.

I proprietari, ai quali sia stato conferito il premio, dovranno, sotto pena di decadenza dall'esenzione dell'imposta fondiaria, di cui all'articolo 84, assoggettarsi all'osservanza di un piano di coltura e di conservazione che sarà preparato dall'ispezione forestale. La decadenza sarà pronunziata dalla Commissione provinciale su proposta dell'ispezione forestale.

(Approvato).

Art. 74.

Uguale esenzione e premi, di cui nell'articolo precedente, sono accordati a quei proprietari, che potranno dimostrare alla Commissione provinciale di avere rimboschito terreni da un tempo non anteriore ai cinque anni.

(Approvato).

Art. 75.

Ai fini del rimboschimento dei terreni privati, ove ne sia riconosciuta la necessità, potrà il Ministero di agricoltura, sulla proposta della Commissione provinciale, avvalersi delle dispo-

sizioni contenute nella legge 1° marzo 1888, n. 5238. Occorrendo, in applicazione della suddetta legge, procedere ad espropriazioni o concedere indennità, si provvederà nei limiti delle somme assegnate al n. 17 della tabella A.

(Approvato).

Art. 76.

Colla somma annuale stabilita al n. 17 della tabella A il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà direttamente al rimboschimento e rinsaldamento dei terreni demaniali dello Stato, provinciali e comunali, siano questi ultimi patrimoniali o demaniali ex-feudali, compresi nella zona vincolata, e di tutti i terreni dei privati acquistati od espropriati per essere rimboschiti o ridotti a pascoli montani. Si provvederà pure colla stessa somma alla costruzione di case di guardia, delle siepi o delle stradelle, che saranno necessarie per l'impianto, la buona conservazione e la razionale utilizzazione dei nuovi boschi.

La spesa sarà ripartita per cinque sestimi a carico dello Stato e per un sesto a carico della provincia per la quale è obbligatoria.

Tutti i terreni da rimboschirsi a cura del Governo, provinciali e comunali, esclusi da questi ultimi quelli demaniali ex-feudali e quelli acquistati o espropriati a scopo di rimboschimento, formeranno parte, fin dall'inizio dei lavori di rimboschimento, delle foreste demaniali inalienabili. Della rendita netta dei terreni delle provincie e dei comuni sarà ad essi attribuita una quota rispondente alla rendita che si percepiva precedentemente dagli enti proprietari.

A tale effetto il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvederà a suo tempo al reparto della rendita netta, di cui sopra ai termini del regolamento.

(Approvato).

Art. 77.

La Commissione provinciale provvede per mezzo della ispezione forestale allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi delle opere di rinsaldamento e di rimboschimento, comprese quelle di sistemazione forestale dei bacini o terreni montani, che siano collegate e coordinate colle opere di sistemazione idrau-

lica e al miglioramento dei pascoli nelle terre dello Stato, delle provincie e dei comuni, giusta le norme contenute nel regolamento di che all'art. 96. La direzione e la esecuzione dei lavori è affidata all'amministrazione forestale.

(Approvato).

Art. 78.

È autorizzata la spesa annua di L. 45,300 per aumentare, in aggiunta agli organici attuali, il personale forestale tecnico e quello di sorveglianza occorrente per l'applicazione del titolo V della presente legge, compresa la istituzione di un ufficio di ispezione forestale a Reggio Calabria pel servizio di questa provincia.

(Approvato).

TITOLO VI.

Scuole professionali.

Art. 79.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio finanziario 1906-907 e nei successivi, è portato un aumento di L. 100,000 per provvedere al miglioramento ed ampliamento dell'istruzione professionale nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

(Approvato).

Art. 80.

Con la somma di che all'articolo precedente sarà aumentato almeno di L. 5000 il contributo governativo annuale per ciascuna delle scuole di arti e mestieri di Catanzaro, di Cosenza e della scuola d'arte applicata all'industria di Reggio Calabria.

Le dette scuole saranno, con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, trasformate e riordinate, in base alla legge 13 novembre 1859, n. 3725, ed agli ordinamenti vigenti per le scuole industriali di ugual grado.

Viene concesso il sussidio annuo di L. 10,000 per la scuola di setificio e tintoria da istituirsi nell'orfanotrofio femminile della Stella in Catanzaro; un sussidio di L. 2000 alla scuola di tessitoria all'orfanotrofio femminile di Cosenza

e un maggior sussidio annuo di L. 1500 alla scuola d'intaglio e di disegno applicato alle arti di Fuscaldo.

La somma residuale dello stanziamento sarà impiegata per costruire i nuovi laboratori necessari per la scuola di setificio, per l'ampliamento di edifici, per istituzione di officine e per acquisto di materiale nelle scuole di arti e mestieri di Catanzaro e Cosenza, e della scuola di arte industriale di Reggio Calabria; e, successivamente, per contributo governativo all'impianto ed al mantenimento di scuole industriali e commerciali e di scuole di arti e mestieri in altri comuni delle provincie suddette.

Lo Statuto di queste nuove scuole sarà approvato con decreto Reale sopra proposta del ministro predetto.

Si provvederà pure con detta somma alla sorveglianza sulle scuole industriali e commerciali delle tre provincie per mezzo di un ispettore locale da nominarsi per concorso, aggregandolo agli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale.

(Approvato).

Art. 81.

Sul bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio saranno, inoltre, stanziare lire 5000 annue, a partire dall'esercizio 1906-1907, per borse di studio e per borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero, da erogarsi, secondo le norme in vigore per le borse di pratica commerciale e di perfezionamento tecnico, a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e commerciali delle tre provincie sopra nominate.

(Approvato).

TITOLO VII.

Altri provvedimenti tributari.

Art. 82.

Nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano in ciascuna provincia o ciascun circondario compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3^a, 21 gen-

naio 1897, n. 23, e 7 luglio 1901, n. 321, l'imposta erariale sui terreni è ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti iscritti nei ruoli della rispettiva provincia per un imponibile complessivo non superiore a L. 6000.

Le sovrimposte provinciale e comunale continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge. Ove le sovrimposte sorpassassero il limite legale non possono elevarsi al di là della somma iscritta sul bilancio in esercizio al tempo della pubblicazione dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 83.

Fino a quando non sia attuato il nuovo catasto e a cominciare dal 1° gennaio 1907, i fabbricati i quali siano da considerarsi rurali, ai termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, saranno esenti anche dall'imposta sui terreni, purchè siano censiti con estimo proprio.

Le somme sgravate non saranno reimposte ma andranno in diminuzione del contingente.

(Approvato).

Art. 84.

I terreni privati sottoposti dai loro proprietari a rimboschimento saranno esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto e per anni 15 quando si tratti di cedui e di terreni resi saldi con l'inerbamento e con i pascoli montani. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione, ma andrà in diminuzione del contingente.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte e corredata da un certificato dell'Ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno considerato. L'Ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato, praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato, da imputarsi a carico delle somme assegnate al n. 17 della tabella A, e desumendo i dati dai registri catastali.

(Approvato).

Art. 85.

I terreni destinati per campi sperimentali municipali, per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonché gli edifici per magazzini delle Casse provinciali e dei Monti frumentari, per abitazioni e stazioni di monta, dei poderi sperimentali sono esenti dalle imposte erariali e relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizione e l'importo di essa andrà in diminuzione del contingente.

(Approvato).

Art. 86.

I terreni guadagnati sugli attuali alvei dei fiumi e dei torrenti saranno per quindici anni esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte provinciale e comunale.

Non appena i detti terreni saranno messi in coltura, dovrà esserne fatta denuncia all'agenzia delle imposte, e dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata decorrerà il termine di esenzione.

(Approvato).

Art. 87.

Saranno esenti dalla tassa di famiglia o di focatico i lavoratori e le loro famiglie che prenderanno dimora stabile nelle terre da essi coltivate.

Saranno pure esenti dalla tassa sul bestiame i buoi da lavoro, le vacche e i cavalli da tiro adibiti alla coltivazione del fondo, in numero complessivo non maggiore di sei. L'esenzione non si estende ai cavalli da sella e da carrozza.

(Approvato).

Art. 88.

Per la durata di un ventennio il Governo potrà concedere gratuitamente le derivazioni da tutti i corsi di acque pubbliche della Calabria.

La gratuità delle concessioni è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che l'acqua derivata sia adoperata per uso di irrigazione o potabile;

b) che la forza motrice sviluppata sia adoperata per trazione o per nuovi impianti industriali;

c) che l'ente concessionario debba espropriare a suo carico coi privilegi della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, tutte le derivazioni parziali di privata proprietà ultratrentennale che, per la nuova derivazione complessiva, venissero a cessare in tutto o in parte. Agli aventi diritto il concessionario potrà dare un compenso pecuniario o una quantità di energia commisurata all'utenza media in acqua o in energia usufruita dall'espropriato nell'ultimo quinquennio.

Gli atti di concessione dovranno stabilire il prezzo massimo che gli utenti dovranno pagare al concessionario sia per l'acqua potabile, sia per l'acqua irrigua.

Gli stessi atti conterranno pure disposizioni di decadenza per i casi nei quali il concessionario non dia principio entro un determinato periodo di tempo tanto alla costruzione, quanto all'esercizio delle opere di derivazione.

(Approvato).

Art. 89.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile per un decennio, limitatamente all'esercizio industriale, le Società, i Consorzi e i privati che ottenessero la derivazione delle acque fluviali di cui all'art. 88 e usassero della forza motrice prodotta dalle suddette derivazioni per l'esercizio di nuovi opifici industriali.

Tale esenzione non competerà a quegli opifici esistenti che trasformassero i loro motori, usando dell'accennata nuova forza motrice.

(Approvato).

Art. 90.

Per gli opifici tecnicamente organizzati, che s'impianteranno nel territorio delle provincie contemplate dalla presente legge entro dieci anni dalla sua pubblicazione, è concessa per un decennio dalla loro attivazione l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.

Per lo stesso periodo di tempo gli opifici ed i terreni che ne fanno parte integrante saranno esenti dalle imposte sui fabbricati e sui terreni e dalle relative sovrimposte.

(Approvato).

Art. 91.

Per gli opifici attualmente esistenti, che si ampliarono o si trasformarono, non si potrà per il decennio, di cui all'articolo precedente, apportare, in considerazione di questi ampliamenti e di queste trasformazioni, aumenti di sorta agli accertamenti stabiliti per le imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, e saranno esentate dall'imposta prediale le maggiori estensioni di terreno che agli opifici stessi venissero aggregate.

(Approvato).

Art. 92.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile:

a) i redditi e i maggiori profitti che i proprietari e i coltivatori, isolatamente o associati, ritraggono da manipolazione, trasformazione e miglioramento dei prodotti dei loro fondi, semprechè la trasformazione di prodotti non assuma i caratteri di un'industria speciale;

b) i redditi che il proprietario del fondo percepisce per il valore delle scorte vive o morte, comunque assegnate al fondo, giusta la consuetudine locale.

(Approvato).

Art. 93.

Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati a causa dei danni, di cui al capoverso a) dell'art. 5, nei comuni danneggiati delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, l'imposta comincerà a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

Parimenti pei fabbricati pei quali in relazione ai danni, di cui al capoverso b) dell'art. 5, si è fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potrà procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.

(Approvato).

Art. 94.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5, 11 e 92 della presente legge sono estese ai comuni danneggiati dal terremoto della provincia di Messina, che saranno designati con decreto Reale.

Le somme d'imposte della quinta e sesta rata del 1905, sospese negli altri comuni della anzidetta provincia, saranno ripartite in sei rate e pagate con le tre ultime che andranno a scadere nel 1906 e con le tre prime del 1907.

(Approvato).

Art. 95.

Il Governo è autorizzato, qualora la provincia di Cosenza amministratrice della fondazione scolastica Pezzullo lo creda conveniente, a stipulare una convenzione da approvarsi con decreto Reale, per l'acquisto del Palazzo Borgia di proprietà della detta fondazione e sito in Roma, piazza S. Pietro in Vincoli.

(Approvato).

Art. 96.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento per la esecuzione di essa, da approvare con decreto Reale promosso dai ministri dell'interno, dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 97.

Le facilitazioni concesse dalla presente legge ai comuni per la formazione di piani regolatori, per le espropriazioni, per la costruzione e manutenzione di strade e opere pubbliche e per la fornitura di acque potabili possono essere estese con decreto Reale ai Corpi morali che per iscopo di beneficenza si propongano la costruzione di nuovi abitati nel territorio dei comuni danneggiati dal terremoto.

(Approvato).

Art. 98.

Ai comuni delle Calabrie maggiormente infestati dalla malaria, saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 25,000, la qual somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

La detta distribuzione gratuita verrà fatta dopo che saranno spese le somme stanziare per l'identico scopo nei bilanci dei comuni.

(Approvato).

ALLEGATO N. 1.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281 sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico;

Visto il testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

Visto il regolamento 3 novembre 1894, n. 493, per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'applicazione della imposta sui fabbricati ed il relativo regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, modificato dal Regio decreto 3 agosto 1888, n. 5613;

Vista la legge 18 luglio 1905, n. 251;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905, che saranno indicati con decreto ministeriale, è sospesa la riscossione della quinta rata delle imposte sui terreni e sui redditi di ricchezza mobile e la quinta e sesta rata delle imposte sui fabbricati urbani e rustici iscritte nei ruoli del 1905, tanto per la parte erariale, quanto per le sovrimposte provinciali e comunali.

È sospeso del pari negli stessi limiti e proporzioni per gli esattori dei detti comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale le rate bimestrali delle delegazioni 1905 di prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 2.

Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in trenta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911.

Le quote di sovrimposta sospese o abbuonate, vincolate alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione autonoma di Credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di trenta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

Art. 3.

Ai contribuenti privati per redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C* nei comuni danneggiati dai terremoti di cui all'articolo 1, è accordato il diritto di chiedere, entro un mese dalla data della pubblicazione del presente, una revisione straordinaria del loro reddito agli effetti dello sgravio per l'imposta del 1906, senza pregiudizio di quella ordinaria che già avessero domandato.

Art. 4.

In quanto ai fabbricati urbani la sospensione di cui all'articolo 1 acquisterà titolo di definitivo sgravio dal giorno della distruzione totale o parziale delle costruzioni.

Per le case rurali che furono distrutte o rese inservibili sarà concesso d'ufficio lo sgravio proporzionale delle imposte, giusta le norme catastali vigenti.

Art. 5.

Ai proprietari di fabbricati urbani non distrutti, nè resi inservibili, ma deteriorati soltanto nel valore locativo in causa del terremoto, sarà eseguita di ufficio la revisione parziale del

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1906

reddito per qualunque diminuzione e con effetto dal giorno in cui avvenne il terremoto.

Art. 6.

Per i procedimenti ed i termini per gli sgravi e le revisioni straordinarie, si applicheranno le rispettive vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia addì 22 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. FORTIS — A. MAJORANA — CARCANO.

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905, ai quali si sono applicate le disposizioni del Regio decreto 22 settembre 1905, n. 506.

Provincia di Catanzaro.

Acquaro, Amaroni, Amato, Andale, Arena, Argusto, Badolato, Belcastro, Borgia, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Caraffa, Cardinale, Carlipoli, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerenza, Cerva, Cessaniti, Chiaravalle, Cicala, Cirò, Conflenti, Cortale, Cotrone, Cricchi (Simeri), Cropani, Curinga, Cutro, Dasà, Davoli, Decollatura, Dinami, Drapia, Fabrizia, Falerna, Feroletto, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Fossato, Francavilla, Francica, Gagliato, Gasperina, Gerocarne, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Iacurso, Ionadi, Ioppolo, Isca, Limbadi, Magisano, Maida, Maierato, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Mesuraca, Miglierina, Mileto, Mongiana, Montauro, Monteleone, Montepaone, Monterosso, Motta S. Lucia, Nardo di Pace, Nicastro, Nicotera, Nocera Terinese, Olivadi, Palermi, Parghelia, Pentone, Petilia Policastro, Petrizzi, Petronà, Pianopoli, Piscopio, Pizzo, Pizzoni, Platania, Polia, Ricadi, Roccabernarda, Rombiolo, Sambiasi, S. Andrea, S. Calogero, S. Costantino, S. Floro, S. Gregorio, S. Mango, S. Nicola da Crissa, S. Onofrio, S. Pietro Apostolo, S. Pietro a Maida, S. Sostene, S. Vito all' Ionio, Santa Caterina, Satriano, Scandale, Sellia, Serra S. Bruno, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simbario, Soriano, Sorbo, Soverato, Soveria, Soveria Mannelli, Spadola, Spillinga, Squillace, Staletti, Stefanaceni, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Tropea, Valleflorita, Vallelonga, Vazzanno, Zambrone, Zungri.

Provincia di Cosenza.

Acquappesa, Aiello, Altomonte, Amantea, Aprigliano, Attilia, Belmonte Calabro, Belsito, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bocchigliero, Bonifati, Bonvicino, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cerzeto, Cervicati, Cetraro, Cleto, Colosimi, Corigliano

Calabro, Cosenza, Diamante, Dipignano, Dománico, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grimaldi, Guardia Piemontese, Lago, Lappano, Lattarico, Longobardi, Longobucco, Lungro, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Motafallone, Orsomarso, Panettieri, Paola, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogiano Gravina, Rogliano, Rossano, Rovito, Rose, Rota Greca, S. Benedetto Ullano, S. Donato di Ninea, S. Fili, S. Lucido, Sanginetto, S. Marco Argentano, S. Martino Finita, S. Pietro in Amantea, S. Pietro in Guarano, S. Sosti, S. Stefano di Rogliano, Santa Sofia, S. Vincenzo La Corte, Sant'Agata di Esaro, S. Caterina Albanese, Scigliano, Serra d'Aiello, Serrapedace, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, Terrati, Torano Castello, Trenta, Zumpano.

Provincia di Reggio Calabria.

Agnana, Africo, Anioia, Bagnara, Bianco, Bivongi, Bovalino, Bruzzano, Calanna, Camini, Campo, Candidoni, Cannitello, Canolo, Caraffa, Caridà, Casignana, Cataforio, Catona, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianova, Feroletto, Fiumara, Galatro, Gallico, Gallina, Gerace, Giffone, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Iatrinoli, Laganadi, Laureana, Mammola, Maropati, Melicuccà, Molochio, Monasterace, Motta San Giovanni, Oppido, Palizzi, Palmi, Pazzano, Placanica, Plati, Podargoni, Polistena, Precacore, Radicena, Reggio Calabria, Riace, Rizziconi, Roccaforte, Roccella, Rosali, Rosarno, Salice, Sambatello, S. Giorgio, S. Pier Fedele, San Procopio, S. Roberto, S. Stefano, Sant'Agata Del Bianco, S. Alessio, Santa Cristina, Santa Eufemia, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Sinopoli, Stignano, Stilo, Terranova, Tresilico, Varapodio, Villa S. Giovanni, Villa S. Giuseppe.

ALLEGATO N. 3.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 22 settembre 1905, n. 506, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del settembre 1905;

Visti i decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, coi quali furono determinati i Comuni danneggiati;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1905, n. 633 (parte principale);

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, indicati nei decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, la sospensione delle imposte e sovrimposte provinciali e comunali sui fabbricati e sui terreni concessa ai sensi dei Regi decreti 22 settembre 1905 e 17 dicembre 1905, è estesa anche alla prima rata 1906 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 2.

È sospeso negli stessi limiti e proporzioni, per gli esattori dei detti comuni e per i rice-

vitori delle provincie danneggiate, l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale la rata bimestrale delle delegazioni 1906 dei prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti all'infuori delle norme ordinarie è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE

SIDNEY SONNINO
A. SALANDRA
L. LUZZATTI.

Visto - *Il Guardasigilli*: E. SACCHI.

ALLEGATO N. 4.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 22 settembre 1905, n. 506, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del settembre 1905;

Visti i decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, coi quali furono determinati i comuni danneggiati;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1905, n. 633;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad aggiungere nell'elenco annesso al progetto di legge contenente «Provvedimenti a favore della Calabria», presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1905, i seguenti comuni:

Provincia di Cosenza: Acri, Campana, Mairà, San Demetrio Corone, Vaccarizzo.

Provincia di Reggio Calabria: Brancaleone, Siderno, Bova.

Provincia di Catanzaro: Melissa, Zagarise.

Art. 2.

Nei comuni di cui all'articolo 1, è sospesa la riscossione della prima rata 1906 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 3.

È sospeso negli stessi limiti e proporzioni, per gli esattori dei detti comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate, l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale la rata bimestrale delle delegazioni 1906 dei prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, all'infuori delle norme ordinarie, è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 2, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE

SIDNEY SONNINO

A. SALANDRA

L. LUZZATTI.

Visto - *Il Guardasigilli*: E. SACCHI.

ALLEGATO N. 5.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 22 settembre 1905, n. 506, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del settembre 1905;

Visti i decreti ministeriali 6 e 17 ottobre, 16 novembre, 1 e 2 dicembre 1905, coi quali furono determinati i comuni danneggiati;

Visti i Regi decreti 17 dicembre 1905, n. 633, e 11 e 15 febbraio 1906;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad aggiungere nell'elenco annesso al progetto di legge contenente «Provvedimenti a favore della Calabria», presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1905, i seguenti comuni:

Provincia di Catanzaro: Strongoli e Albi.

Provincia di Cosenza: Scalea, Verbicaro, Acquaformosa, Cariati, Calopezzati, San Lorenzo del Vallo.

Art. 2.

Nei comuni di cui all'articolo 1 è sospesa la riscossione della prima rata 1906 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 3.

È sospeso, negli stessi limiti e proporzioni, per gli esattori dei detti comuni e per i ricevitori delle provincie danneggiate l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale la rata bimestrale delle delegazioni 1906 dei prestiti contratti dai comuni e dalle provincie con i predetti Istituti.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, all'infuori delle norme ordinarie, è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 2, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1906.

VITTORIO EMANUELE

SIDNEY SONNINO

A. SALANDRA

L. LUZZATTI

Visto - *Il Guardasigilli*: E. SACCHI.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1906

TABELLA A.

Numero d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	E S E R C I Z I O					
		1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1912 al 1925-926
TITOLO III							
Credito agrario.							
1	Concorsi nelle spese di amministrazione di L. 10,000 per ciascuna Cassa provinciale	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2	Sussidi ai Consorzi agrari in ragione di L. 10,000 per ogni provincia	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
TITOLO IV							
Provvedimenti per l'agricoltura.							
3	Acquisto di poderi dimostrativi di 10 o più ettari ciascuno	30,000	30,000	30,000	30,000	—	—
4	Costruzione di case coloniche, stalle, magazzini pei poderi dimostrativi e costruzione di locali per tre stazioni di monta	60,000	80,000	80,000	80,000	—	—
5	Acquisto degli animali riproduttori per le stazioni di monta	—	8,000	8,000	8,000	—	—
6	Acquisto di macchine, attrezzi e scorte nei poderi	10,000	10,000	10,000	—	—	—
7	Capitale circolante per i detti poderi	5,000	5,000	5,000	—	—	—
8	Stipendi al personale delle Cattedre:						
	3 direttori a L. 4,000 L. 12,000						
	3 assistenti di 1 ^a cl. a » 2,000 » 6,000						
	3 assistenti di 2 ^a cl. a » 1,500 » 4,500						
	Totale . . . L. 22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
9	Sorveglianti esperti	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
10	Indennità di trasferta al personale delle Cattedre per conferenze, visite, ecc.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	<i>Da riportarsi . . .</i>	208,500	236,500	236,500	221,500	103,500	103,500

Segue TABELLA **A.**

Numero d'ordine	OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZIO					1912 al 1925-926
		1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	
	<i>Riporto . . .</i>	411,500	424,500	424,500	409,500	291,500	441,500
18	Aumento di personale tecnico e del personale di custodia nei ruoli dell'Amministrazione forestale dello Stato:						
	1 Ispettore di 3 ^a classe a L. 3,000. . . L. 3,000						
	5 Sottospettori di 1 ^a cl. » 2,500. . » 12,500						
	5 » di 2 ^a » » 2,000. . » 10,000						
	6 » di 3 ^a » » 1,500. . » 9,000						
	12 Sorveglianti. . . » 900. . » 10,800						
	L. <u>45,300</u>	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300
	TITOLO VI						
	Scuole professionali.						
19	Aumento del contributo annuo governativo alle tre scuole di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria; sussidio annuo alla scuola di setificio e tintoria in Catanzaro, alla scuola di tessitoria nell'orfantrotio femminile di Cosenza e alla scuola di Fuscaldo, impianto del setificio, ampliamento di edifici, istituzione di officine, acquisto di materiale nelle scuole industriali di Catanzaro, Cosenza e Reggio e contributo all'impianto e al mantenimento di nuove scuole industriali e commerciali e di scuole di arti e mestieri in altri centri minori, borse per perfezionamento tecnico in opifici italiani e stranieri per i migliori licenziati dalle scuole industriali e d'arti e mestieri delle tre provincie	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	<i>Totale generale per ogni esercizio . . .</i>	456,500	569,800	569,800	554,800	436,800	586,800

Somma dei primi cinque anni L. 2,688,000
 Somma degli ultimi quindici anni » 8,802,000

Totale L. 11,490,000

Fondo assegnato alla sezione temporanea dell'Istituto di Credito agrario. L. 3,000,000

TABELLA **A** bis.

Strade provinciali sovvenute autorizzate con le leggi 27 giugno 1869, n. 5147;
30 maggio 1875, n. 2521 e 23 luglio 1881, n. 333.

Numero		PROVINCIA	INDICAZIONE DELLA STRADA
d'ordine	della strada		
			Legge 27 giugno 1869, n. 5147.
1	8	Cosenza	Strada da Belvedere per Sant'Agata e Lungro alle Saline di Lungro.
2	9	Id.	Strada dalla nazionale fra Cosenza e San Giovanni in Fiore per Longobucco e Rossano.
3	14	Catanzaro	Strada da Catanzaro a Chiaravalle.
4	15	Id.	Strada da Monteleone a Metramo sotto Rosarno.
5	16	Reggio Calabria	Strada da Laureana per Radicena sotto Bagnara.
6	17	Id.	Strada dalla nazionale fra Gerace e Gioia, per Canolo, Agnano e Siderno, alla marina.
			Legge 30 maggio 1875, n. 2521.
7	6	Catanzaro	Strada da Nicastro alla marina di Sant'Eufemia.
8	7	Id.	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora 62) presso Soveria Mannelli, alla nazionale n. 61 presso Santa Severina.
9	8	Cosenza	Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati.
10	22	Reggio Calabria	Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi.
11	23	Catanzaro	Strada da Chiaravalle a Guardavalle.
12	25	Id.	Strada da Porto Santa Venere, per Briatico, fino a raggiungere la provinciale di Tropea.
13	28	Cosenza	Strada da Mormanno, per Papisidero, a Scalea.
14	29	Id.	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita.
15	60	Catanzaro	Strada dalla marina di Catanzaro, per Vattiato a Cutro.
			Legge 23 luglio 1881, n. 333.
16	84	Catanzaro	Strada dalla provinciale Nicastro-Sant'Eufemia presso il torrente Bagni, all'incontro della Tirrena al ponte sul Savuto.
17	85	Id.	Strada dalla nazionale Silana alla stazione ferroviaria di Cirò (tronchi dalla nazionale Silana a Zinca, e da Umbriatico alla stazione di Cirò).
18	86	Id.	Strada dalla provinciale di serie Chiaravalle-Catanzaro, presso il torrente Alessi, a Soverato.

Segue TABELLA **A** bis.

Numero		PROVINCIA	INDICAZIONE DELLA STRADA
d'ordine	della strada		
19	87	Catanzaro	Strada dalla nazionale n. 56, presso il Piè della Sala, alla stazione ferroviaria di Simmeri.
20	88	Id.	Strada dalla nazionale delle Calabrie all'incontro della strada di Curinga, per i pressi di Maida, Borgia, San Floro e Catanzaro.
21	90	Id.	Strada dalla nazionale delle Calabrie, presso il ponte Angitola e territori di Francavilla e Filadelfia a Polia ed Olivadi sulla provinciale di serie Chiaravalle-Catanzaro.
22	92	Id.	Strada da Mileto a Dinami.
23	93	Catanzaro e Cosenza . .	Strada dal porto di Cotrone per la serra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati.
24	94	Id.	Strada da Nocera per S. Magno, Martirano, Conflenti, Motta, Santa Lucia, Pedivigliano, Scigliano e Carpanzano alla nazionale delle Calabrie.
25	95	Reggio Calabria	Compimento della provinciale Jonica da Reggio Calabria all'incontro della provinciale di serie Chiaravalle-Guardavalle.
26	110	Cosenza	Strada dalla marina di Cetraro, pei pressi di Fagnano, di Roggiano e la stazione di Tarsia, alla nazionale presso Spezzano Albanese (tronchi dalla marina di Cetraro alla crocevia Guaglianone).
27	111	Id.	Strada da Cosenza, per Aprigliano ed Acqua del Prete, alla provinciale Coraci-Nazionale Silana presso Acqua del Corvo, con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago.
28	112	Id.	Strada dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie, per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano.
29	113	Id.	Strada da Cosenza, per Cerisano, a Fiumefreddo.
30	114	Id.	Strada da Coraci sulla nazionale per Scigliano, per i pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra di Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio.
31	115	Id.	Strada dalla stazione ferroviaria Rende San Fili, passando per San Pietro e Castiglione, alla nazionale Silana.
32	116	Id.	Strada dalla provinciale presso Cropalati alla stazione ferroviaria di Mirto-Crosia.
33	117	Id.	Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni (provincia di Potenza) nei pressi di Oriolo (Cosenza) alla stazione di Amendolara (Cosenza).
34	118	Id.	Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (tronchi dalla sponda sinistra del fiume Castrocuoco all'abitato di Praia d'Aieta, e dalla marina di Scalea al confine di Catanzaro).

Segue TABELLA **A** bis.

Numero		PROVINCIA	INDICAZIONE DELLA STRADA
d'ordine	della strada		
35	218	Reggio Calabria . . .	Strada da Platì alla stazione di Bovalino.
36	219	Id. . . .	Strada da Africo alla stazione di Bianconuovo.
37	220	Id. . . .	Completamento delle strade dalla Marina di Gioiosa a Mammola e Catalisano a Grotteria; e da Limina per Giffone e Galatro alla provinciale Laureana-Radicena e Melicuccio-Rosarno (tronchi da Giffone alla provinciale predetta).
38	221	Id. . . .	Completamento della strada da Bovalino a S. Luca, Montalto, Nardello, Santo Stefano, ai molini di Calanna, Sotira, Petto Gallico, Villa San Giuseppe ed alla nazionale (tronchi da Bovalino a San Luca, e dalle Cambarie alla nazionale) e diramazione dai molini di Calanna, Sambatello e Gallico al ponte sul Torbido presso Reggio.

TABELLA B.

Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o sistemare.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
Provincia di Catanzaro.		
1	Andali e Belcastro . . .	Consortile.
2	Arena	Verso Serra S. Bruno.
3	Brognaturo e Spadola . .	Consortile.
4	Caraffa e Girifalco . . .	Consortile alla provinciale Borgia-Maida.
5	Casabona	Per la frazione Zinca-2 ^o tronco.
6	Catanzaro	Dalla frazione di Santa Maria alla stazione ferroviaria omonima.
7	Cessaniti	Per le frazioni S. Cono e S. Marco.
8	Id.	Per Mantineo.
9	Conflenti	Verso Motta Santa Lucia e verso Decollatura.
10	Cotrone	Per la frazione Capo Colonna.
11	Cropani, Sersale e Cerva	Consortile.
12	Dasà	Verso Arena.
13	Drapia	Per la Consortile di Tropea e per Gasponi.
14	Falerna	Per la Stazione omonima passando la frazione di Castiglione.
15	Filogaso	Verso S. Nicola.
16	Id.	Verso Vazzano.
17	Francica	Alla strada provinciale Monteleone-Metramo.
18	Joppolo	Verso Nicotera.
19	Limbadi	Alla nazionale n. 62 verso Rosarno.
20	Mileto	Alle frazioni Paravati e Comparni ed alla nazionale n. 62.
21	Monteleone	Alla provinciale Santa-Venere-Briatico-2 ^o tronco.
22	Motta S. Lucia	Verso Conflenti con diramazione per Decollatura.
23	Nardo di Pace	Alla frazione Ragonà.
24	Nicastro	Per la frazione Fronti verso Serrastretta.
25	Piscopio	Alla strada provinciale Monteleone-Metramo.
26	Pizzoni	Verso Vazzano e Soriano.
27	Polia	Verso Pizzo al Ponte Angitola e per accesso alla stazione di Francavilla Angitola.

Segue TABELLA B.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
28	Ricadi	Per la frazione Brivadi.
	Id.	Ponte sul torrente Vaticano.
	Id.	Per le frazioni Barbalaconi e Lampazzoni.
29	Rocca di Neto	Per Belvedere Spinello.
30	San Calogero	Dalla frazione Calimera alla Nazionale n. 62 verso Rosarno.
	Id.	Da San Calogero a Rombiolo.
	Id.	Verso Mileto.
31	S. Nicola da Crissa	Verso Vallelonga.
	Id.	Verso Filogaso.
32	Sansostene	Per la stazione ferroviaria omonima.
33	Soveria Simeri e Zagarise	Consortile.
34	Spilinga	Alla frazione Panaia e verso Ricadi.
35	Tiriolo	Per la frazione Sarrottino.
36	Zambrone	Per le frazioni Daffinà e Daffinacello.
	Id.	Per Briatico.
Provincia di Cosenza.		
1	Aieta	Da Aieta alla provinciale Tirrena diretta alla stazione di Praia.
2	Altilia	Da Altilia a Malito.
3	Altomonte	Da Altomonte alla provinciale 110.
4	Belmonte	Da Belmonte alla marina, attraversando la provinciale Tirrena.
5	Bisignano	Da Bisignano al limite verso S. Sofia d'Epiro.
6	Bocchigliero	Da Bocchigliero alla provinciale n. 8.
7	Bonifati	Da Bonifati alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.
8	Carolei	Da Carolei al limite verso Mendicino.
9	Cassano all'Jonio	Da Cassano alla provinciale del Pollino.
10	Castroregio	Da Castroregio alla provinciale n. 117.
11	Cerzeto	Da Cerzeto verso Mongrassano e S. Martino di Finita.
12	Cleto	Da Cleto alla provinciale Serra d'Aiello-Grimaldi.
13	Corigliano Calabro	Da Corigliano verso Acri.
14	Grisolia Cipollina	Da Grisolia alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.

Segue TABELLA B.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
15	Lattarico	Da Lattarico al limite verso Montalto.
	Id.	Dalla comunale Lattarico-Montalto alla provinciale Valle Crati.
16	Longobardi	Da Longobardi alla marina ed alla stazione ferroviaria.
17	Lungro.	Da Lungro alla provinciale n. 8.
18	Majerà	Da Majerà alla provinciale n. 118 ed alla stazione ferroviaria.
19	Malvito	Da Malvito alla comunale di Santa Caterina.
	Id.	Da Malvito alla comunale-Mottafollone-San Sosti.
20	Mangone	Da Mangone verso Santo Stefano.
21	Marano Marchesato	Da Marano Marchesato alla comunale di Rende.
22	Mendicino.	Da Mendicino al limite verso Carolei.
23	Mongrassano	Da Mongrassano verso Cerzeto.
24	Montalto Uffugo	Da Montalto al limite verso Lattarico.
25	Montegiordano	Da Montegiordano alla stazione ferroviaria omonima.
26	Orsomarso	Da Orsomarso alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.
27	Pedace.	Da Pedace alla frazione Perito ed alla stazione ferroviaria.
28	Pietrapaola	Da Pietrapaola alla stazione ferroviaria omonima.
29	Rose	Da Rose alla stazione ferroviaria omonima.
30	S. Donato Ninea	Dalla provinciale Lungro-Belvedere alla comunale di Altomonte.
	Id.	Da S. Donato Ninea alla provinciale Lungro-Belvedere.
31	S. Gineto.	Da S. Gineto alla provinciale Lungro-Belvedere.
32	S. Giorgio Albanese	Da S. Giorgio alla provinciale Margherita.
33	S. Martino di Finita	Da S. Martino al limite verso Rota Greca.
34	S. Vincenzo La Costa	Da S. Vincenzo al limite verso San Fili.
35	Trebisacce	Dalla stazione di Trebisacce al torrente Pagliaro.
36	Verbicaro.	Da Verbicaro alla provinciale Tirrena ed alla stazione ferroviaria.
37	Villapiana	Da Villapiana alla stazione di Torre Cerchiara.
Provincia di Reggio Calabria.		
1	Antonimina a Gerace	Consortile Gerace-Bagni-Antonimina.
2	Bagnara	Da Solano inferiore alla provinciale Tirrena.
3	Bivongi	Da Bivongi a Pazzana.
	Id.	Dalla piazza Santa Maria nell'abitato di Bivongi alla nazionale 66.
4	Bova	Da Bova superiore alla provinciale Jonica.

Segue TABELLA **B.**

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
5	Brancaleone	Da Brancaleone alla litorale Jonica.
6	Bruzzano Zeffirio	Dalla frazione Motticella, per Bruzzano, alla provinciale Jonica.
7	Cannitello	Dall'abitato di Cannitello alla provinciale Tirrena diretta a Reggio.
	Id.	Dall'abitato di Cannitello alla frazione di Porticello.
8	Cataforio	Da S. Sperato alla frazione Mosorrofa.
9	Caulonia	a) Dalla frazione S. Nicola, per Caulonia, alla stazione di Caulonia. b) Dalla frazione Campoli e Ursini, per Caulonia, alla stazione di Caulonia.
10	Condofuri	Da Condofuri alla stazione ferroviaria di Amendolea.
11	Gerace, Agnano e Canolo.	Consortile dalla nazionale n. 67 verso Gerace.
12	Martone	Da Martone alla provinciale n. 220.
13	Monasterace	Da Monasterace alla provinciale litoranea Jonica.
14	Montebello Jonico	Da Fossato a Montebello, indi alla provinciale litoranea Jonica.
15	Motta S. Giovanni	Da Motta alla frazione Lazzaro.
16	Oppido Mamertino	Da Oppido alla provinciale Santa-Cristina-Platì per Piminaro.
	Id.	Dalla frazione Menignadi alla stazione ferroviaria di Gioia Tauro.
17	Palizzi	Da Palizzi alla provinciale Jonica.
18	Placanica e Stignano.	Consortile da Placanica e Stignano diretta alla stazione di Caulonia.
19	Portigliola	Da Portigliola alla provinciale Jonica.
20	Riace	Da Riace alla provinciale Jonica.
21	Rosali	Da Rosali a Villa San Giuseppe.
22	Reggio Calabria, Cataforio e Cardeto	Consortile Reggio-Cataforio-Cardeto.
23	Sant'Ilario	Da Sant'Ilario alla frazione Condoianni.
24	S. Ilario Ciminà	Consortile S. Ilario-Ciminà diretta alla provinciale Jonica.
25	Santa Cristina d'Aspromonte, Scido-Casoletto e Delianova	Consortile dalla provinciale Tirrena a Scido-Casoletto e Delianova.
26	Scilla	Da Solano Superiore a Scilla. Da Piazza San Rocco alla provinciale Tirrena. Dai piani del Fondaco a Solano.
27	S. Giovanni di Gerace	Da S. Giovanni di Gerace alla provinciale n. 220.
28	Staiti	Da Staiti alla provinciale litorale Jonica.
29	Stignano, Riace, Camini, Stilo	Da Stignano, per Riace e Camini, alla nazionale n. 66 diretta a Stilo.

TABELLA C.

Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati.

N. d'ordine	COMUNI	INDICAZIONE DEI TRONCHI
Provincia di Catanzaro.		
1	Albi.	Alla provinciale n. 7.
2	Briatico	Alla frazione Villa Lapa.
3	Cessaniti	Dalla frazione di San Marco, per San Cono, alla obbligatoria Briatico-Zungri.
»	Id.	Dalla frazione di Pannaconi alla frazione Paradisoni.
4	Carfizzi	Alla consortile San Nicola dell'Alto.
5	Conflenti	Verso Martirano.
6	Crichi Simeri	Dalla frazione Simeri alla consortile Soveria-Zagarise.
7	Dinami	Per la frazione Monsoreto.
8	Fabrizia	Per Nardo di Pace verso Caulonia.
9	Feroletto Antico	Per la frazione Feroli e Polverini.
10	Id.	Per la frazione Galli e Vajolo.
11	Filandari	Alla frazione Arzonna e Scaliti.
12	Filadelfia	Per la frazione Montesano alla nazionale n. 62.
13	Gerocarne	Per Soriano.
»	Id.	Per la frazione di Ciano.
14	Joppolo	Alle frazioni Caroniti, Coccorino e Coccorinello.
15	Magisano	Dalla frazione Vincolise alla provinciale n. 7.
16	Martirano.	Verso Conflenti.
17	Id.	Per la frazione San Giovanni.
18	Monteleone	Dalla frazione Vena di Mezzo all'abitato di Cessaniti.
19	Nardo di Pace	Alla frazione San Toderò.
20	Nicotera	Alla frazione Preitoni.
»	Id.	Da detta frazione verso Joppolo.
21	Petilia Policastro	Dalla comunale obbligatoria che si congiunge alla provinciale n. 7 alla frazione Pagliarelle.
22	Petronà	Dalla frazione Arietta alla provinciale n. 7.
23	Ricadi	Dalla frazione Ciaramiti alla strada Ricadi-Tropea.
24	Rombiolo	Alla frazione Paravati.
»	Id.	Dalla frazione Pernocari verso Filandari.
25	Sorbo San Basile	Alla frazione Maranise e Soveria.

Segue TABELLA **C**.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
26	Zambrone	Per la frazione San Giovanni.
27	Zungri	Dalla frazione Papaglionti alla provinciale Tropea-Monteleone.
Provincia di Cosenza.		
1	Alessandria del Carretto	Da Alessandria al limite del territorio verso Albidona.
2	Altilia	Dalla frazione Maione alla provinciale n. 114.
3	Bianchi	Allacciamento delle frazioni Cenzo, Palimedo e Serra di Piro.
4	Castroregio	Allacciamento della frazione Farneda.
5	Colosimi	Allacciamento delle frazioni Rizzuti, Gigliotti, Arcuri, Volponi, Trearie e Coraci.
6	Lago	Da Lago alla frazione Laghitello.
7	Mongrassano	Dalla frazione Serra di Leo alla comunale Mongrassano-San Marco.
8	Parenti	Dalla frazione Grotti alla provinciale n. 10.
9	Papasidero	Dalla frazione Avena alla Provinciale n. 28.
10	Pedivigliano	Da Pedivigliano alla frazione Pittarella.
11	Rogliano	Dalla frazione Saliano alla provinciale n. 27.
12	Scigliano	Allacciamento delle frazioni Cupani, Serra Petrisi e Lupia.
13	Altomonte	Da Altomonte alla provinciale Lungro-Nazionale n. 57.
14	S. Sofia d'Epiro	Da Santa Sofia alla provinciale Acri-S. Demetrio.
Provincia di Reggio Calabria.		
1	Africo	Dall'abitato di Africo alla frazione Casalnuovo.
2	Bova Roghudi	Da Bova a Roghudi.
3	Calanna	Da Calanna alla provinciale n. 221.
4	Id.	Da Calanna alle frazioni Mesa e Milanese.
5	Cataforio	Dalla frazione Mosorrofa alla frazione Salvatore.
6	Podargoni e Reggio	Da Podargoni, per la frazione Schindilifà, a Cerasi.
7	Palizzi e Staiti	Da Palizzi, per Pietrapennata, a Staiti.

TABELLA D.

Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
Provincia di Catanzaro.		
1	Belvedere Spinello . . .	Per Rocca di Neto.
2	Briatico	Da Paradisoni alla provinciale Santa Venere-Briatico.
3	Caraffa	Da Carafa alla stazione di Settignano.
4	Casabona	Da Casabona alla stazione di Strongoli.
5	Isola Capo Rizzuto . . .	Da Isola alle Castella, per S. Leonardo alla stazione omonima.
6	Joppolo	Per la stazione omonima.
7	Marcedusa	Alla consortile Andali-Belcastro per accedere alla stazione di Botricello.
8	Nardo di Pace	Da Nardo di Pace, per Caulonia, alla stazione di Caulonia.
9	Parghelia	Per le frazioni Fitili e Zaccanopoli verso Zungri.
10	Pianopoli	Dalla comunale obbligatoria alla stazione di Feroletto Antico.
11	Rocca Bernarda	Da Rocca Bernarda alla provinciale Rogliano-Parenti-Cutro per la stazione di Cutro.
12	Serrastretta	Per le frazioni Angoli, San Michele, Migliuso Migliosina per dare lo sbocco alla stazione ferroviaria di Marcellinara.
13	Id.	Dall'obbligatoria Nicastro-Rosario, Accaria, Immacolata e Palmatico, onde dare accesso alla stazione di Nicastro.
14	Id.	Verso Platania e Nicastro e per accesso alla stazione di Nicastro.
15	Settingiano	Per la stazione omonima.
16	Ricadi	Per la stazione omonima.
Provincia di Cosenza.		
1	Acquappesa	Dalla provinciale 118 alla stazione omonima ed allo scalo marittimo.
2	Belmonte	Allacciamento delle frazioni Annunziata, Vadi e Regostoli.
3	Belvedere Marittimo . . .	Allacciamento delle frazioni Malafarina e Laise.
4	Bonifati	Allacciamento della frazione Torrevecchia.
5	Buonvicino	Da Buonvicino alla provinciale 118 ed alla stazione di Diamante.
6	Caloveto	Da Caloveto alla provinciale 116.
7	Campana	Dalla provinciale n. 8 alla stazione ferroviaria di Campana.

Segue TABELLA D.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
8	Cariati	Da Terravecchia alla provinciale n. 8.
9	Carolei	Dalla frazione Pantano lungo alla comunale Carolei-Mendicino.
10	Cetraro	Dalla provinciale n. 110 alla stazione ferroviaria di Cetraro.
11	Cleto	Allacciamento della frazione Savuto.
12	Cosenza	Allacciamento delle frazioni Portapiana e San Francesco.
13	Crosia	Da Crosia alla provinciale n. 116.
14	Diamante	Da Diamante allo scalo marittimo ed alla stazione ferroviaria.
15	Dipignano	Allacciamento delle frazioni Capocasale, Basso, Viziosi e Petrone
16	Domanico	Allacciamento della frazione Motta.
17	Fagnano Castello	Dalla frazione Santa Laura alla provinciale n. 110.
18	Falconara Albanese	Da Falconara alla provinciale n. 118.
19	Fiumefreddo	Dalla frazione di San Biagio alla provinciale n. 113.
20	Fuscaldo	Allacciamento delle frazioni di San Pietro, Pesco e Cariglio.
21	Id.	Dalla provinciale n. 112 alla stazione omonima.
22	Grisolia Cipollina	Dalla frazione Cipollina alla provinciale n. 118.
23	Guardia Piemontese	Da Guardia alla stazione ferroviaria omonima.
24	Lappano	Dalla frazione Altavilla alla provinciale n. 115.
25	Majerà	Da Majerà alla frazione Brasi.
26	Mandatoriccio	Da Mandatoriccio alla stazione ferroviaria di Campana.
27	Marano Principato	Allacciamento delle frazioni Moretti, Coralli e Savagli.
28	Montalto	Allacciamento delle frazioni Santa Maria, Commicelle e Berarda.
29	Nocara	Da Nocara alla provinciale n. 29.
30	Paternò Calabro	Allacciamento delle frazioni Casale di Basso e Capore.
31	Pedace	Allacciamento delle frazioni Jatta e Santa Maria.
32	Plataci	Da Plataci a Villapiana.
33	Rota Greca	Dalla comunale Lattarico-Montalto alla provinciale n. 112.
34	S. Benedetto Ullano	Dalla comunale Lattarico-Montalto alla provinciale Valle Crati.
35	S. Marco Argentano	Da San Marco Argentano alla provinciale n. 110.
36	San Martino	Da San Martino alla frazione di Santa Maria delle Grotte.
37	S. Stefano di Rogliano	Da San Stefano alla nazionale n. 62.
38	Santa Sofia d'Epiro	Dalla comunale di S. ^a Sofia-Bisignano alla staz. di Mongrassano.
39	Scalaceli	Da Scalaceli alla provinciale n. 8.
40	Id.	Dalla frazione San Morello alla provinciale n. 8.

Segue TABELLA **D**.

N. d'ordine	COMUNE	INDICAZIONE DEI TRONCHI
41	Scalea	Dalla frazione San Nicola Arcella a Scalea.
42	Torano Castello.	Dalla frazione Sartana alla comunale Torano-Stazione ferrov.
43	Zumpano	Dalla frazione Motta a Zumpano.
Provincia di Reggio Calabria.		
1	Catona	Dalla frazione Tratti alla stazione ferroviaria di Catona.
2	Cinquefrondi.	Dalla provinciale n. 16 al tratto Polistena-Melicucca, diretta alla stazione ferroviaria di Rosarno.
3	Condofuri.	Dalla frazione Galliciani alla strada di Condofuri-Amendolea.
4	Ferruzzano	Da Ferruzzano alla provinciale n. 95.
5	Gallina.	Di accesso alla stazione ferroviaria di San Gregorio.
6	Id.	Da Valanidi per le frazioni di San Giuseppe, Oliveti, S. Nicola a Trucco.
7	Id.	Da Gallina alla frazione Arma. Da Ravagnese al torrente Valanidi. Dal ponte Sant'Agata a Gallina.
8	Gallico.	Dalla frazione Santa Domenica, per Gallico, alla stazione ferroviaria omonima.
9	Maropati	Dalla frazione Tritanti alla provinciale n. 16.
10	Melito Porto Salvo	Dalla frazione Pentidattile alla provinciale n. 95.
11	Pellaro.	Dalla frazione Quattronari alla stazione ferroviaria di Pellaro.
12	Reggio Calabria	a) Dalla borgata Vito Superiore a Vito Inferiore diretta alla stazione ferroviaria ed al porto di Reggio.
		b) Dalla borgata Orti Superiore alla comunale Archi e quindi alla stazione ferroviaria ed al porto.
		c) Dalla borgata Vineo a Pavigliana e Cannavò alla comunale Spirito Santo, diretta alla stazione ferroviaria ed al porto.
		d) Dalle borgate Botte Limbone, Eremo alla comunale Eremo-Cimitero di Condera e per la comunale Reggio-Campi alla stazione ferroviaria ed al porto.
		e) Dalla borgata Verlupo a Tripino e quindi per la comunale Reggio-Campi alla stazione ferroviaria ed al porto.
		f) Dalla borgata Carmine alla comunale Archi e quindi alla stazione ferroviaria ed al porto.
13	Villa San Giovanni	Dalla frazione Pezzo Inferiore alla provinciale Tirrena, diretta alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni.

TABELLA ^o E.

Opere di bonifica non contemplate in leggi precedenti.

N. d'ordine	PROVINCIA	INDICAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA
1	Catanzaro	Terreni paludosi fra l'Assi ed il fiume Soverato.
2	Id.	Terreni fra il fiume Alli e la punta delle Castella.
3	Id.	Territori fra i corsi d'acqua Passovecchio e Neto, compresi i terreni paludosi della bassa valle del Neto.
4	Id.	Terreni fra il torrente Lipuda ed il confine con la provincia di Cosenza.
5	Id.	Terreni deficienti di scolo lungo le vallate di Messina e del Marepotamo.
6	Id.	Terreni fra Capo Suvero ed il confine con la provincia di Cosenza.
7	Cosenza	Paludi alle foci del Savuto e dell'Oлива, confine con la provincia di Catanzaro e la punta di Corica.
8	Id.	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra la punta di Corica ed il torrente San Francesco.
9	Id.	Pantani litoranei e plaghe pantanose tra il torrente San Francesco ed il torrente Aron.
10	Id.	Pantani litoranei e plaghe pantanose tra il torrente Aron e la fumara di Diamante.
11	Id.	Basse valli dei torrenti compresi tra il fiume Nicà ed il fiume Trionto.
12	Id.	Basse valli dei torrenti compresi tra il Trionto ed il Cino.
13	Reggio Calabria	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Stilaro.
14	Id.	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Laverde.
15	Id.	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Bonamico.
16	Id.	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Amendolea.
17	Id.	Terreni paludosi in sponda destra del torrente Assi.
18	Id.	Pantano delle Saline.

TABELLA F.

Opere marittime non contemplate in leggi precedenti.

N. d'ordine	PROVINCIA	INDICAZIONE DELLE OPERE MARITTIME
1	Catanzaro	Porto di Cotrone - Riparazione di danni ed opere di sistemazione.
2	Reggio Calabria	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione ferroviaria.
3	Id.	Porto di Villa S. Giovanni - Prolungamento delle difese.
4	Id.	Porto di Scilla - Sistemazione di approdi ed opere di miglioramento.
5	Catanzaro	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessori alle rade di Pizzo e di Sant' Eufemia, alle spiagge di Tropea, di Soverato e di Catanzaro Marina.
6	Cosenza	Opere di approdo, boa di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Paola.
7	Id.	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessori alla spiaggia fra Diamante e Cirella ed alle spiagge di Rossano e Trebisacce.
8	Reggio Calabria	Pontili di approdo, boe di ormeggio ed accessori alle spiagge di Gioia Tauro, di Siderno e di Roccella Jonica.

TABELLA G.

Consolidamento di frane minaccianti abitati.

Consolidamento di frane minaccianti i seguenti abitati:

a) In provincia di Catanzaro:

Badolato — Borgia — Caraffa — Catanzaro — Cirò — Conflenti — Feroletto Antico — Girifalco — Gizzeria — Petrizzi — Polia — Policastro — San Nicola da Crissa — Satriano.

b) In provincia di Cosenza:

Acquappesa — Acri — Aiello — Albidona — Amantea — Aprigliano — Bisignano — Bofati — Cassano all'Jonio — Castrovillari — Cerzeto — Lago — Longobardi — Longo-

bucco — Luzzi — Marano Marchesato — Marano Principato — Monte Giordano — Oriolo — Rota Greca — S. Benedetto Ullano — San Donato Ninea — San Fili — San Gineto — San Martino di Finita — Scigliano — Verbicaro.

c) In provincia di Reggio Calabria:

Bruzzano — Canolo — Casignano — Caulonia — Condofuri — Mammola — Palizzi — Poddargoni — Precacore — Reggio Calabria (frazione Vito) — San Giovanni di Gerace — Sant'Ilario — San Lorenzo — San Pierfedele — Santo Stefano — Sinopoli.

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occorrenti durante gli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1923-924.

Indicazione delle opere	Spesa autorizzata	Stanziamenti fatti a tutto il 1905-06	Stanziamenti da fare negli esercizi finanziari																	Totali degli stanziamenti da fare	
			1906-07	1907-08	1908-09	1909-910	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1819-20	1920-21	1921-22	1922-23		1923-24
Spese autorizzate dalle leggi: 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333; 14 luglio 1889, n. 6280; 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico); 7 luglio 1902, n. 333; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293 e 9 luglio 1905, n. 413.																					
Strade nazionali e provinciali	13,877,000	1,441,000	2,150,500	1,830,000	410,000	410,000	410,000	400,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	525,500	12,436,000
Bonifiche	20,576,250	2,290,000	700,000	700,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	586,250	»	»	18,286,250
Porti	3,800,000	2,111,000	299,500	170,000	290,000	290,000	290,000	280,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,689,000
Strade ferrate	32,000,000	2,500,000	»	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	4,100,000	3,400,000	»	»	»	»	29,500,000
	70,253,250	8,342,000	3,150,000	3,200,000	2,200,000	2,900,000	2,900,000	3,880,000	3,810,000	3,750,000	4,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	6,200,000	5,500,000	2,100,000	1,186,250	600,000	525,500	61,911,250
Spese autorizzate dalla presente legge.																					
Costruzione di strade provinciali	37,400,000	»	500,000	350,000	1,100,000	800,000	1,950,000	2,120,000	1,850,000	1,950,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,750,000	3,013,750	3,150,000	2,885,750	37,400,000
Completamento della strada litoranea Ionica (tronchi Rosano-Cariati-Fiume-Nicà) . .	2,000,000	»	»	»	»	»	»	»	»	100,000	500,000	500,000	500,000	400,000	»	»	»	»	»	»	2,000,000
Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o sistemare	10,086,000	»	50,000	150,000	150,000	150,000	500,000	500,000	500,000	500,000	600,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	800,000	900,000	900,000	886,000	10,086,000
Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i Comuni e le frazioni di Comuni ora isolati	3,557,000	»	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	350,000	350,000	400,000	400,000	357,000	3,557,000
Strade comunali di accesso alle stazioni	6,700,000	»	50,000	100,000	150,000	150,000	250,000	250,000	250,000	300,000	350,000	400,000	400,000	400,000	400,000	450,000	700,000	700,000	700,000	700,000	6,700,000
Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua	23,600,000	»	50,000	200,000	400,000	400,000	600,000	600,000	800,000	1,200,000	1,400,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,600,000	1,900,000	2,300,000	2,400,000	2,400,000	2,250,000	23,600,000
Bonifiche	8,880,000	»	100,000	200,000	500,000	300,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100,000	100,000	100,000	1,300,000	1,350,000	1,630,000	8,880,000
Porti ed opere marittime . . .	6,700,000	»	100,000	150,000	1,000,000	800,000	1,200,000	1,000,000	1,300,000	1,150,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,700,000
Consolidamento di frane minaccianti abitati	3,465,000	»	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	300,000	350,000	350,000	315,000	3,465,000
Strade ferrate	12,000,000	»	»	»	»	»	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000	300,000	»	»	12,000,000
Sussidi per fornire di acqua potabile i Comuni	5,000,000	»	50,000	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	350,000	400,000	550,000	550,000	450,000	5,000,000
	119,388,000	»	1,000,000	1,450,000	3,600,000	2,900,000	5,800,000	5,820,000	6,530,000	7,100,000	7,600,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	7,200,000	7,900,000	9,000,000	9,913,750	9,800,000	9,473,750	119,388,000
	189,641,250	8,342,000	4,150,000	4,650,000	5,800,000	5,800,000	8,700,000	9,700,000	10,350,000	10,850,000	11,850,000	13,350,000	13,350,000	13,350,000	13,400,000	13,400,000	11,100,000	11,100,000	10,400,000	9,999,250	181,299,250

TABELLA **K.**

Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.

a) In provincia di Catanzaro:

Fiume Savuto ed affluenti, Fiume Angitola, Torrente Piazzì, Rio Sant'Anna, Torrente Trainiti, Fiumara Spartaro e Cerasia, Fiumara di Muria, Torrente Mammella, Fiume Mesima, Fiume Assi, Fiume Ancinale, Fiumara di Soverato, Fiume Corace, Fiumarella di Catanzaro, Fiume Alli, Fiume Simmeri, Fiume Crocchio, Fiume Tacina, Fiume Esaro, Torrente Pignataro, Torrenti Passovecchio Ponticello e Falao, Fiume Neto e Fiumara Nicà.

b) In provincia di Cosenza:

Fiume Lao, Torrente Abatemarco, Fiumara Aron, Torrente Bagni di Guardia, Fiume di Mare, Torrente Vardano, Fiume Cordari, Torrente Verre Belmonte, Torrente Santa Maria, Fiume Oliva, Fiume Savuto, Fiume Neto, Fiume Nicà, Fiume Trionto, Torrente Coserie, Torrente Colognati, Torrente Civo, Torrente Coriglianeto, Torrente Malfrancato, Fiumarella San Mauro,

Fiume Crati, Torrente Cardona, Fiume Busento, Torrente Muccone, Torrente Turbolo, Fiume Esaro, Fiume Coscile, Torrente Tiro, Torrente Raganello, Torrente Caldanello, Torrente Sattanasso, Torrente Saraceno, Fiumara del Ferro e Torrente Canna.

c) In provincia di Reggio Calabria:

Fiume Petrace, Torrente Sfalasà o Covala, Torrente Zagarella, Torrente Santa Trada, Torrente Solaro, Torrente Catona, Torrente Gallico, Torrente Scacciotti, Torrente Annunziata, Torrente Calopinace, Torrente Sant'Agata, Torrente Valanidi, Torrente Macellari, Torrente San Giovanni, Fiumara di Pellaro, Torrente San Vincenzo o di Lazzaro, Torrente Molaro o delle Saline, Torrente Sant'Elia, Torrente Melito, Torrente Amendolea, Torrente Laverde, Torrente Buonamico, Torrente Coreri, Torrente Novito o di Siderno, Torrente di Gerace, Torrente Turbolo, Torrente Messina o Romanò, Torrente Stilaro e fiume Assi.

TABELLA I.

Maggiore spesa da autorizzare per esecuzione di opere pubbliche in Calabria
ripartita per Provincie.

Num. d'ordine	TITOLO DELLA SPESA	Provincia di			Totale
		Catanzaro	Cosenza	Reggio	
1	Strade provinciali sovvenute	14,200,000	12,740,000	10,460,030	37,400,000
2	Completamento della strada litoranea Jonica (tronchi Rossano-Cariati-Fiume Nicà)	200,000	1,800,000	»	2,000,000
3	Strade comunali obbligatorie, già iniziate, da ultimare o sistemare	1,751,000	4,299,000	4,036,000	10,086,000
4	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i Comuni o le frazioni di Comuni ora isolati	1,344,000	943,000	1,270,000	3,557,000
5	Strade comunali di accesso alle stazioni	1,337,000	3,539,000	1,824,000	6,700,000
6	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua	7,280,000	8,215,000	8,105,000	23,600,000
7	Bonifiche	3,500,000	3,700,000	1,680,000	8,880,000
8	Porti ed opere marittime	2,100,000	1,000,000	3,600,000	6,700,000
9	Consolidamento di frane minaccianti abitati	1,149,000	1,892,000	424,000	3,465,000
10	Sussidi per la fornitura di acqua potabile ai Comuni	1,525,000	1,820,000	1,655,000	5,000,000
		34,386,000	39,948,000	33,054,000	107,388,000

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Ho voluto lasciar passare tutta la sfilata degli articoli, perchè non ho voluto fermare in nessun modo la discussione di questa legge così importante. Ma adesso, che siamo arrivati alla fine, vorrei esprimere un desiderio e fare un voto al Governo.

Nel 1894, come voi sapete, la Calabria fu funestata da un terribile terremoto. Il Governo di allora nominò una Commissione con l'incarico di andare a studiare le condizioni del terreno e di esaminare tutto l'andamento di quel terribile fenomeno.

La Commissione era composta degli uomini più competenti che noi abbiamo in Italia, e fece una relazione veramente magistrale, come di rado se ne vedono. Ebbene, quando il lavoro era terminato, si sentirono dire che il Ministero non aveva i fondi per pubblicarlo, e quella relazione non è stata mai pubblicata. (*Commenti*)...

CAVALLI. E hanno pubblicata quella delle ferrovie!

BLASERNA ...L'anno scorso quando si ripeté quel flagello, furono nominate tre Commissioni, le quali per fortuna compresero che era loro interesse e interesse della scienza di riunirsi insieme e di fare un unico lavoro, perchè era evidente che sarebbe stato superfluo studiare il terremoto sotto punti di vista diversi.

Ora anche questa Commissione ha fatto un lavoro molto notevole, ma finora non è stata pubblicata la relazione.

Di più, essa ha fatto delle proposte concrete, perchè in Calabria si erigesse un osservatorio geodinamico permanente per studiare regolarmente questi fenomeni. Finora in Calabria non abbiamo che tre o quattro piccoli osservatorii privati, i quali non hanno nè il personale nè gli strumenti necessari per fare delle osservazioni geodinamiche. Si tratterebbe di creare a Monteleone un centro di studi simile agli altri quattro o cinque che già abbiamo nelle altre parti d'Italia.

Per far ciò, occorre naturalmente una spesa, ma non grande; di questi Osservatorii ne abbiamo uno a Rocca di Papa, e possiamo vedere facilmente a quanto ammonta la piccola spesa. D'altronde vi è di mezzo il decoro del paese,

perchè noi non siamo in grado, al giorno di oggi, di poter seguire questi fenomeni con la dovuta attenzione. Io vorrei quindi raccomandare al Governo di tener presente questo voto della sua Commissione e di eseguire una buona volta quello che le Commissioni propongono. Quando avviene una disgrazia qualunque, nel primo momento tutti vogliono che tutto si faccia; due mesi dopo tutto è dimenticato e non si fa più niente.

Ora io vorrei raccomandare all'onorevole ministro di volere riferire anche ai suoi colleghi competenti, e sopra tutto al ministro di agricoltura, industria e commercio da cui questi Osservatorii dipendono, e di voler fare in modo che il voto della commissione sia esaudito. (*Approvazioni*).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'autorità del senatore Blaserna non avrebbe bisogno della conferma da parte di alcun altro; e non è certamente per aggiungervi il voto mio personale, che non avrebbe alcun valore, ma come interprete del sentimento della Commissione, che io ho preso la parola per appoggiare con tutto l'animo la proposta fatta dal senatore Blaserna.

L'Italia che ha il triste privilegio dei fenomeni tellurici, tante volte così disastrosi, dovrebbe almeno dimostrare in modo palese che nel campo scientifico non trascura i maggiori studi possibili intorno al doloroso fenomeno.

Di questi studi noi abbiamo sentito dal senatore Blaserna che se ne sono fatti ed autorevolmente, senonchè essi non furono resi pubblici; sentiamo pure che gli osservatori mancano o sono deficienti di dotazioni; a nome della Commissione mi associo pertanto nel pregare l'onorevole ministro di rivolgersi anche ai colleghi, talchè da ciascuno, in ragione di competenza, si disponga, per una parte a dare notorietà a quanto si è fatto in quel campo, e dall'altra a fornire tutti i mezzi possibili perchè il valore scientifico di egregi scienziati, ed in quest'aula ne possediamo parecchi in quel genere di studi competentissimi, possa dare tutto il maggior frutto ad incremento del prestigio e del posto d'onore che l'Italia merita nel campo scientifico.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.

Io mi renderò interprete del desiderio del senatore Blaserna presso gli altri colleghi miei da cui più direttamente dipende il servizio geodinamico, e lo farò tanto più volentieri in quanto ho sempre pensato che fosse necessario coordinare gli studi di questi osservatori del nostro paese, facendo in modo che gli uni servissero da controllo agli studi e alle osservazioni degli altri. Non siamo riccamente dotati di questi istituti, e quei pochi che ci sono sono così deficienti di personale e anche di mezzi che non rispondono alle esigenze odierne della scienza, quindi insisterò perchè si provveda alla istituzione di un osservatorio che giustamente il senatore Blaserna designa come più opportunamente da collocare a Monteleone, e fare in maniera che sia dotato sufficientemente.

Farò ancora ciò che mi sarà possibile per assecondare l'altro desiderio del senatore Blaserna cioè la pubblicazione dei rapporti di queste Commissioni; non so quali difficoltà ci siano e non so a quanto possa ammontare la spesa di queste pubblicazioni, ma dinanzi ad un così grande interesse scientifico tutte le considerazioni divengono secondarie, ed insisterò presso i colleghi miei perchè siano pubblicate le relazioni delle due autorevoli Commissioni di cui mi ha parlato l'onor. Blaserna.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Ringrazio l'onorevole ministro delle parole che egli ha pronunziato e ringrazio in pari tempo l'Ufficio centrale dell'appoggio che ha voluto dare a queste mie proposte. Posso dire riguardo alla geodinamica che le condizioni nostre non sono così cattive, come forse l'onorevole ministro crede.

Abbiamo 5 osservatori, fra cui uno a Pavia, uno a Salò, uno a Rocca di Papa, uno ad Ischia e questo fu il primo istituito, e uno a Catania i quali funzionano bene e sono dotati di strumenti che io non esito a dichiarare che in questo momento sono i migliori che esistono al mondo.

L'Italia ha saputo prendere il primato in fatto di strumenti geodinamici e questo è così vero, che quando si trattò di studiare questi fenomeni, noi abbiamo allora, 20 anni addietro, scoperto con grande nostra meraviglia che vi era

un paese il quale ci aveva preceduto, ed era il Giappone.

Nel Giappone esisteva già un servizio geodinamico molto bene organizzato.

Noi l'abbiamo preso come modello, ma posso dire che l'abbiamo notevolmente migliorato, e questo è così vero, che l'illustre astronomo Milne, inglese, che aveva nel Giappone organizzato quel servizio, essendo venuto a visitare l'Italia, riconobbe che i nostri strumenti erano notevolmente migliori dei suoi, e ne fece delle larghe ordinazioni, perchè aveva desiderio di impiantare qualche cosa di simile in Inghilterra.

L'Inghilterra ha preso la cosa caldamente, come fa quando prende in mano una cosa, e sotto la presidenza di Lord Kelvin si è stabilito un Comitato che studia questi impianti ed ha deliberato di adoprare i nostri modelli.

Giacchè parliamo di questa materia, io avrei da fare un'altra raccomandazione al Governo, ed è forse per la raccomandazione che sto per fare che l'onorevole ministro ha giudicato piuttosto male questi nostri osservatori.

A Napoli noi non abbiamo niente, l'Osservatorio vesuviano è un bello edificio, ma dentro non c'è niente. (*Si ride*).

E la ragione in parte, se mi è permesso di dirlo, viene da ciò, che negli ultimi anni della sua vita il senatore Palmieri, che ne era il direttore, e che è morto all'età di 85 anni, non si interessava gran che dell'indirizzo moderno, che sarebbe stato necessario di dare all'Osservatorio stesso.

Allora si disse che sarebbe molto meglio di aspettare a riformare l'osservatorio, quando vi fosse nominato il suo successore; perchè così si sarebbero potuti completare i diversi servizi annessi all'Osservatorio Vesuviano. Però fino al giorno d'oggi nulla è stato fatto.

Io perciò raccomando alla benevolenza del Governo questo Osservatorio, perchè si è visto specialmente negli ultimi tempi l'importanza che esso ha. Forse sarà necessario di applicarvi dei mutamenti forti, ma io non credo che il Governo si rifiuterà di farli.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io devo dichiarare all'onor. Blaserna che, avendo

avuto occasione altra volta, come ministro dell'istruzione pubblica, di conoscere le condizioni reali dell'Osservatorio Vesuviano, ed avendo constatato anche io che negli ultimi anni non si sono di gran lunga mutate mi son fatto autorizzare dai miei colleghi a portare un aumento a questo scopo, e con disegno di legge che presenteremo oggi o domani alla Camera dei deputati si cercherà di provvedere non soltanto alla riparazione dei fabbricati dell'Osservatorio ma anche alla dotazione del materiale scientifico e degli strumenti necessari, affinchè detto Osservatorio risponda alla sua missione scientifica.

Innanzi a tutto il mondo scientifico, credo doloroso che questo grande Osservatorio non sia dotato di tutti gli strumenti necessari perchè possa rispondere a tutte le esigenze scientifiche.

Io devo poi fare un'altra osservazione ed è che nell'Osservatorio geodinamico di Ischia, manca il personale adatto per fare le osservazioni. A questi strumenti occorre la continua assistenza di un personale tecnico per fare tutte le osservazioni necessarie e queste osservazioni devono avere carattere continuativo ed essere fatte da un personale scientifico.

Il direttore di questo Osservatorio si è doluto con me di non avere il personale necessario per fare queste osservazioni, quindi io mi permetto di fare osservare all'onor. Blaserna che non basta avere gli strumenti, ma bisogna anche avere un personale tecnico che sappia adoperarli, ed io spero con questo disegno di legge di poter provvedere con quella larghezza che è doverosa quando si tratta di una cosa di così grande importanza. (*Approvazioni*).

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Io ringrazio ancora una volta l'onor. ministro della sue buone intenzioni e prendo atto di questa promessa che ci fa; più farà e più piacere ne avrò, e credo che con me ne avranno piacere tutti quelli che s'interessano allo stato attuale della nostra scienza e desiderano vederla fiorire.

PRESIDENTE. Esaurita così la discussione di questo disegno di legge, io prego la Commissione e per essa il suo relatore di volere avere la cura di verificare che nel testo del disegno di legge che verrà stampato nel reso-

conto ufficiale siano inserite tutte le modificazioni o meglio le correzioni che sono state indicate dalla Presidenza della Camera dei deputati.

CASANA, *relatore*. Sarà mia cura di farlo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Domani alle ore 10.30 riunione degli Uffici, ed alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti a favore della Calabria e conversione in legge dei Regi decreti 11, 15 e 22 febbraio 1906, nn. 69, 70 e 71, concernenti la sospensione della riscossione della 1ª rata delle due imposte fondiari nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto e la inclusione di nuovi comuni nell'elenco dei danneggiati (N. 252).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Abolizione del sequestro preventivo dei giornali (N. 260);

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, e di quella della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile (N. 234);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 272).

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 luglio 1905, n. 400, per i provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani (N. 275);

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (N. 269);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 270);

Concessione a favore della Cassa Pia di Previdenza dell'Associazione della stampa italiana in Roma (N. 265).

III. Discussione di una proposta di aggiunta al Regolamento del Senato (N. LVII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa 27 giugno 1906 (ore 12.25).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 22 GIUGNO 1906

Fondazione di un Politecnico nella città di Torino

Art. 1.

La R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri e il Museo industriale italiano di Torino sono fusi in un unico Istituto di istruzione tecnica superiore col nome di R. Politecnico di Torino. Esso è costituito e riconosciuto come ente morale autonomo sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il R. Politecnico di Torino ha per fine:

1° di fornire la completa istruzione scientifica, tecnica ed artistica necessaria per le professioni di architetto e di ingegnere;

2° di promuovere gli studi atti a favorire il progresso industriale e commerciale della Nazione mediante collezioni, laboratori e corsi di perfezionamento di industrie speciali.

Art. 3.

Passano in proprietà del R. Politecnico con tutti i diritti, oneri e condizioni relative:

1° gli stabili presentemente adibiti alla Scuola d'applicazione per gl'ingegneri ed al Museo industriale;

2° il materiale scientifico e non scientifico de' due Istituti;

3° i capitali di cui il Museo si trova attualmente in possesso.

Art. 4.

Sono messi inoltre a disposizione del R. Politecnico, per raggiungere i fini e sostenere gli oneri, che gli sono deferiti dalla presente legge, i proventi sotto enumerati:

1° contributo governativo di annue lire

303,593.98 corrispondente al totale degli stanziamenti per dotazioni, stipendi del personale di ruolo co' relativi aumenti quinquennali e sessennali, e assegni al personale straordinario della R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri e del R. Museo industriale italiano al 1° luglio 1906;

2° contributo della Provincia di Torino di annue lire 35,000;

3° contributo del Comune di Torino di annue lire 35,000;

4° le tasse di studio governative (esclusa quella di diploma), le tasse interne, i diritti di segreteria e le somme introitate per esperienze in servizio dei privati e delle pubbliche amministrazioni;

5° i lasciti, le donazioni e gli ulteriori contributi di enti o di privati.

Per quanto concerne la destinazione dei proventi delle tasse scolastiche non sono applicabili al R. Politecnico gli articoli 4 e 5 della legge 28 maggio 1903, n. 224.

Art. 5.

Il R. Politecnico provvederà:

1° all'amministrazione dei fondi e proventi di cui all'articolo precedente;

2° al pagamento degli stipendi del personale con i relativi aumenti, nonchè all'onere delle pensioni;

3° alla conservazione delle collezioni e del materiale scientifico ed al loro incremento;

4° alla manutenzione, conservazione ed incremento degli stabili ad esso destinati;

5° e infine a tutte le spese di qualunque natura necessarie per ottenere i fini indicati nell'art. 2.

Art. 6.

Il R. Politecnico ha un Direttore, un Consiglio di amministrazione ed un Consiglio didattico.

Il Direttore è nominato con Decreto Reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è composto:
del direttore del Politecnico;
di due delegati del Ministero dell'istruzione pubblica;

di un delegato del Ministero di agricoltura industria e commercio;

di un delegato della R. Accademia delle Scienze di Torino;

di due delegati della provincia di Torino;
di due delegati del comune di Torino.

Il Presidente è scelto tra i componenti il Consiglio ed è nominato con Decreto Reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Art. 8

Il Regolamento in esecuzione della presente legge stabilirà le norme per dare un'equa rappresentanza nel Consiglio di amministrazione ad altri enti, i quali concorressero con assegni fissi ad aumentare la dotazione del Politecnico.

Ad eccezione del direttore del Politecnico nessuno può appartenere contemporaneamente ai due Consigli di cui all'art. 6.

Non possono similmente appartenere insieme al Consiglio di amministrazione coloro tra i quali esistono le incompatibilità di cui all'art. 24 della legge comunale e provinciale.

Art. 9.

Il Consiglio didattico è costituito dagli insegnanti del Politecnico ed è presieduto dal Direttore.

Art. 10.

Salve le disposizioni speciali della presente legge e secondo le norme del regolamento di cui all'art. 18, il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente esercitano nel Politecnico le funzioni amministrative, il Consiglio didattico ed il Direttore le funzioni accademiche,

didattiche e disciplinari che dalle leggi e dai Regolamenti per l'istruzione superiore sono affidate al Consiglio accademico ed al Rettore delle Università, ai Consigli di Facoltà ed ai loro Presidi.

Colle medesime riserve si intendono estese al Politecnico di Torino tutte le altre disposizioni delle leggi e dei regolamenti che governano l'istruzione superiore.

Art. 11.

Nel mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, compila e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo per l'anno scolastico seguente, al ministro della pubblica istruzione il quale provvede con decisione motivata. Se il ministro non provvede entro il mese di agosto successivo, il bilancio s'intende approvato.

Col bilancio si possono istituire nuovi corsi. Quando i nuovi corsi dovessero condurre a nuovi diplomi, l'istituzione non potrà farsi che con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica.

Art. 12.

Per il conferimento delle Cattedre a professori ordinari e straordinari saranno seguite le norme delle leggi e dei regolamenti per l'istruzione superiore.

I professori del Politecnico sono equiparati ai professori del medesimo grado delle R. Università e nominati con le medesime forme: godono de' medesimi stipendi coi relativi aumenti ed hanno i medesimi diritti e doveri.

Art. 13.

In occasione di nuove nomine di professori potranno dal Consiglio d'amministrazione essere loro assegnati emolumenti personali per titoli speciali. Di questi emolumenti non si terrà conto nè per gli aumenti di cui agli articoli 5 e 12, nè per la liquidazione delle pensioni.

Art. 14.

La nomina degli incaricati è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Consiglio didattico o col parere favorevole del medesimo.

La nomina degli assistenti è fatta dal Consiglio d'amministrazione su proposta degli insegnanti delle rispettive materie.

Spetta pure al Consiglio d'amministrazione la nomina del personale non insegnante.

Il personale non insegnante ha i medesimi diritti e i medesimi doveri che g'impiegati di egual grado dello Stato e riceve gli aumenti dello stipendio a norma di legge.

Art. 15.

La ritenuta ordinaria per la tassa di ricchezza mobile sugli stipendi del personale sarà per cura dell'Amministrazione del Politecnico versata all'Erario e rimarrà invece a suo beneficio la ritenuta per le pensioni.

Art. 16.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'Amministrazione del R. Politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 4, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e contributi dei privati.

Art. 17.

Gli atti e contratti che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione, non vanno soggetti al riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Alla fine di ogni anno scolastico, ne' modi e termini che saranno fissati dal regolamento verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti al Ministero della pubblica istruzione, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte de' conti.

La Corte de' conti giudica di tale conto consuntivo con giurisdizione contenziosa e in caso di richiamo o di appello, lo giudica a Sezioni riunite.

Il carico delle pensioni per il personale, che per la fusione di cui all'art. 1 passerà dallo Stato al Politecnico, sarà ripartito tra l'uno e

l'altro in proporzione della durata dei servizi resi allo Stato ed al Politecnico.

In ogni altro caso il carico delle pensioni sarà ripartito in proporzione degli stipendi pagati dallo Stato e dal Politecnico.

Art. 18.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio di Stato, saranno dati tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge e stabilito il piano organico del personale.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Gli insegnamenti che ora esistono nella Scuola degli ingegneri e nel Museo industriale, all'atto della fusione de' due istituti, saranno coordinati, ripartendo tra i professori in carica i quali insegnano discipline affini, la materia de' corsi rispettivi in guisa da togliere duplicazioni e sovrapposizioni.

Collo stesso criterio si procederà nella ripartizione dei Gabinetti e laboratori scientifici e tecnici e del relativo materiale, nonchè nella designazione di quelli fra gli insegnanti ai quali spetterà la direzione delle esperienze e delle analisi in servizio de' privati e delle pubbliche amministrazioni.

Art. 20.

Nell'anno scolastico immediatamente successivo alla pubblicazione della presente legge le funzioni di Direttore del Politecnico e di Presidente del Consiglio di amministrazione saranno affidate ad un unico Commissario nominato con decreto Reale su proposta dei ministri d'istruzione e di agricoltura, industria e commercio. Egli provvederà, sentiti il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio didattico, alla esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente ed alle proposte per il Regolamento e per il piano organico del personale, di cui all'art. 18.